

N. 4 | DICEMBRE 2025

Il Professionista

Imprese e Codice della Crisi

Rivista di aggiornamento realizzata da 24 ORE Professionale
in collaborazione con Fondazione ADR Commercialisti



COMITATO SCIENTIFICO

Elbano de Nuccio
Presidente CNDCEC

Giovanna Greco
Segretario CNDCEC e Consigliere delegato Area "Funzioni giudiziarie e ADR"

Antonino Trommino
Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili

Maria Lucetta Russotto
Vice - Presidente Fondazione Nazionale ADR dei Dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, Università degli Studi di Firenze

LA FONDAZIONE

COMITATO DI REDAZIONE

Daniele Cassano

Carla Chiola

Lorenzo De Luca

Claudia Di Giulio

Lisa Lombardi

Anna Martucci

Miriam Pellegrino


Monica Peta

Marisa Pezzella

Debora Rubini

Cinthia Tarantino

Francesco Torre



CONTENUTI

PRESENTAZIONE	4
Il Presidente della Fondazione ADR Antonino Trommino	
Le interferenze tra le esecuzioni individuali e la esecuzione collettiva del sovraindebitato	5
Dottoressa Giovanna Greco, Segretario Cndcec e Consigliere delegato all'Area "Funzioni giudiziarie e ADR" Avvocato Ernestina De Medio, Ricercatrice della Fondazione Nazionale dei Commercialisti	
L'intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi per la libera professione	15
Dottor Daniele Cassano Dottore commercialista, ODCEC di Brindisi	
Dalla mediazione alla consulenza: il valore delle tecniche di negoziazione nella professione del commercialista	19
Dottoressa Anna Martucci Dottore commercialista, ODCEC di Caserta	
L'insostenibile leggerezza delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi e la cultura delle trattative	21
Dottor Marco Periccioli Dottore commercialista, ODCEC di Firenze	
Quando la direzione centrale incontra l'autonomia delle controllate	26
Dottoressa Miriam Pellegrino Dottore commercialista, ODCEC di Caserta	
Liquidazione controllata: le ultime indicazioni dell'agenzia delle Entrate	29
Dottoressa Debora Rubini Dottore commercialista, ODCEC di Vicenza	
L'articolo 278 CCII e il destino dei crediti insoddisfatti: esdebitazione e sopravvivenza dei crediti; la prescrizione dell'obbligazione nel sistema della crisi	32
Dottoressa Lisa Lombardi Dottore commercialista, ODCEC Forlì Cesena Avvocato Nicola Mangione Avvocato Cassazionista del Foro di Forlì-Cesena	
La nuova architettura del rischio fiscale tra inesistenza e non spettanza dei crediti di imposta R&S: l'atto di indirizzo del Mef	42
Claudia di Giulio Ragioniere commercialista, ODCEC di Terni Dottoressa Silvia Bonifazi Innovation manager certificato UNI 11814:2021, Certificatore presso MIMIT dei Crediti di imposta	
Rassegna di giurisprudenza	46

Newsletter realizzata da
24 ORE Professionale
in collaborazione con
Fondazione ADR Commercialisti

Proprietario ed Editore:
Il Sole 24 ORE S.p.A.

Sede legale e amministrazione:
Viale Sarca, 223 - 20126 Milano

Redazione:
24 ORE Professionale
© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.
È vietata la riproduzione
anche parziale e con qualsiasi
strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche
se curati con scrupolosa attenzione,
non possono comportare specifiche
responsabilità per involontari errori e
inesattezze.

Chiusa in redazione:
il 10 dicembre 2025

PRESENTAZIONE

Con il quarto numero della rivista, Fondazione ADR conclude l'attività di divulgazione scientifica dell'anno 2025, attuata mediante l'organizzazione di numerosi convegni, incontri, corsi di formazione (non ultimo quello organizzato dal Consiglio Nazionale con il supporto di ADR dal titolo "Dall'emersione dei segnali alla valutazione dei piani di risanamento") e documenti, anche operativi, mirati a fornire interessanti spunti di riflessione sulle varie tematiche della crisi che inevitabilmente il professionista è chiamato ad affrontare.

Coerentemente alla scelta manifestata nella precedente pubblicazione di offrire una visione allargata e non strettamente settoriale sui temi delle crisi minori sui quali Fondazione ADR è vocata, il numero offre molteplici interventi di comune interesse che i lettori non mancheranno di apprezzare. Un vivo ringraziamento ai componenti il Comitato Scientifico e agli autori che con passione ed entusiasmo hanno reso possibile la presente pubblicazione.

Il Presidente della Fondazione ADR
Antonino Trommino

Le interferenze tra le esecuzioni individuali e la esecuzione collettiva del sovraindebitato

Dottoressa Giovanna Greco,

Segretario Cndcec e Consigliere delegato all'Area "Funzioni giudiziarie e ADR"

Avvocato Ernestina De Medio,

Ricercatrice della Fondazione Nazionale dei Commercialisti

APPROFONDIMENTI

La ricerca del punto di equilibrio

Il sistema delle **interferenze** tra le procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ed in generale tra tutte le procedure concorsuali, e l'esecuzione individuale si gioca tutto sulla ricerca del difficile **equilibrio** tra la tutela collettiva e la **tutela** individuale **del credito** e, quanto più si allarga il *favor* legislativo per la tutela collettiva, tanto più è necessario predisporre apparati di prevenzione contro il rischio di **strumentalizzazione** da parte del debitore che intenda avvalersene per rallentare il creditore nel suo cammino verso la tutela esecutiva del credito.

La ricerca del punto di equilibrio deve essere condotta nella consapevolezza della **indefettibilità** della tutela giurisdizionale in sede esecutiva quale principio ispiratore dell'ordinamento, restando l'esecuzione forzata **ineludibile** complemento della tutela di ogni diritto costituendo uno strumento di effettività del sistema giuridico.

Ecco dunque che se, in linea generale, possiamo sostenere che le procedure esecutive individuali sono destinate ad **arrestarsi** in presenza di uno strumento di regolazione della crisi, in quanto quest'ultimo è finalizzato a coinvolgere indistintamente tutte le attività del debitore ed a garantire, tramite la ristrutturazione del complessivo indebitamento, la soddisfazione della **collettività** dei creditori, attraverso lo strumento della tutela inibitoria contro le azioni esecutive e cautelari che il legislatore mette a disposizione dell'imprenditore o del sovraindebitato per fronteggiare precocemente la propria crisi, dobbiamo subito prendere in considerazione l'attenzione che lo stesso legislatore - e la giurisprudenza più recente -, pone sulla **necessarietà della soddisfazione collettiva dei creditori** con particolare riferimento alla liquidazione controllata.

Un primo accenno alla possibilità che il legislatore fornisce al soggetto sovraindebitato di "bloccare" le esecuzioni individuali lo avevamo già nella riformulazione dell'art. 480 del Codice di procedura civile a seguito dell'entrata in vigore delle procedure di sovraindebitamento il legislatore,

laddove con l'art. 13 del D.L. 83/2015, ha ritenuto opportuno modificare l'art. 480, comma 2, c.p.c., il quale, oggi, prevede che l'atto di precetto - che sappiamo essere il preludio all'atto espropriativo - debba obbligatoriamente contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.

Tale avvertimento rappresenta, pertanto, per il debitore, la possibilità di ricorrere alla legge 3/2012 al fine di bloccare l'esecuzione minacciata con l'atto di precetto.

Vediamo subito infatti che anche il legislatore del Codice della crisi - che predilige **procedure di tipo collettivo, volte principalmente** al risanamento dell'impresa, e/o **alla possibilità di concedere al sovraindebitato una ripartenza pulita (il c.d. "fresh start") sul mercato**, - pone l'accento sulla necessità, ai fini della ammissibilità della procedura di liquidazione controllata, a richiesta del debitore persona fisica, **dell'attestazione parte dell'OCC della possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori** anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie (art. 268, comma 3, CCII), e laddove la domanda sia proposta da un creditore nei confronti del debitore persona fisica, la previsione del diniego dell'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie.

Apprendo un attimo una parentesi sulla possibilità per il creditore di richiedere l'apertura dalla liquidazione controllata in danno del suo debitore, occorre fare subito una precisazione e rispondere a due interrogativi:

- il primo dei quali è il perché il creditore dovrebbe preferire l'apertura della liquidazione controllata rispetto alla esecuzione individuale: la risposta è abbastanza scontata e va ravvisata nella norma senz'altro innovativa dell'articolo 268, comma 2, inserita con il correttivo-ter e dunque con il D.Lgs. 13 settembre 2024, n. 136, che **consente a qualsiasi creditore anche non necessariamente dotato di un titolo esecutivo** di richiedere la liquidazione controllata dell'intero patrimonio del proprio debitore inadempiente, nel senso che basta che il soggetto deduca e dimostri in giudizio di essere, nei confronti del debitore, titolare della pretesa ad una prestazione rimasta in tutto in parte non eseguita, e dunque di avere un titolo astrattamente idoneo ad attribuirgli la qualità di creditore concorsuale in caso di apertura del concorso, per poter avanzare l'istanza. L'ampliamento dei soggetti legittimati alla domanda - includendo tra questi anche il creditore - ha sicuramente l'obiettivo di estendere i benefici del concorso a tutti i creditori frenati nella tutela dei propri diritti **dagli elevati costi** delle procedure esecutive individuali.
- La seconda precisazione è quella relativa ai requisiti per la presentazione della domanda da parte del creditore e l'interrogativo è quello re-

APPROFONDIMENTI

APPROFONDIMENTI

lativo alla **necessità o meno dell'esistenza di una procedura esecutiva individuale pendente**: ebbene se nella versione originaria del Codice della crisi era prevista la possibilità di istanza da parte del creditore solamente in presenza di azioni esecutive pendenti in quanto l'esistenza di tale espropriazioni potevano essere un chiaro indizio di crisi o di insolvenza, laddove l'insolvenza del debitore è requisito necessario per la legittimazione del creditore, con il **correttivo-ter** si è precisato che la disposizione che la liquidazione può essere aperta *anche in pendenza di procedure esecutive individuali*, va intesa nel senso che non solo l'assenza delle procedure esecutive individuali non è affatto ostativa all'apertura della liquidazione controllata ma anzi che, come interpretato dal Tribunale di Monza con sentenza del 4 gennaio 2023, la liquidazione può essere aperta **persino** in pendenza di tali procedure individuali.

Condizione per l'istanza del creditore viene ad essere invece lo stato di insolvenza del debitore ed un ammontare di debiti scaduti e non pagati uguale o superiore ad euro 50.000,00; secondo gli ordinari principi relativi all'onere della prova, sarà dunque il debitore, assoggettato alla procedura di istanza di liquidazione del proprio patrimonio da parte del creditore, a dover dimostrare di non essere in uno stato di insolvenza e di non avere debiti scaduti e non pagati per un ammontare uguale o superiore ad euro 50.000,00.

In riferimento allo stato di insolvenza, si può richiamare la definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) CCII: "*stato del debitore che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni*".

Il Tribunale di Chieti 26 giugno 2025

Torniamo ora alla **necessità di realizzare la tutela esecutiva**, e dunque la **pretesa creditoria**, benché in minima parte, quale elemento di **efficienza** della procedura collettiva (o concorsuale) che giustifica il rigetto – che può essere pronunciato anche d'ufficio dal Tribunale – e dunque l'inammissibilità, laddove sia evidentemente **antieconomica**.

Sul punto, è proprio il **Tribunale di Chieti** che con **sentenza 16 giugno 2025 estensore Chiauzzi** ha respinto l'istanza di apertura della liquidazione controllata promossa da un creditore anche in presenza della adesione alla domanda da parte del debitore che non ha sollevato alcuna eccezione di incapienza¹, **avendo accertato l'effettiva carenza del patrimonio liquidabile**. Spiegando infatti, il magistrato, che l'adesione del debitore alla domanda non vincola in alcun modo il giudice, né preclude il controllo rigoroso sulla sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge, ha evidenziato come la **natura pubblicistica** della procedura di liquidazione controllata

¹ In giurisprudenza - Tribunale di Salerno 3 febbraio 2025 - si è sostenuto che nel procedimento promosso dal creditore per l'apertura della liquidazione controllata va respinta l'eccezione di improcedibilità sollevata dal debitore sul presupposto della impossibilità di acquisire attivamente distribuibili o vedette eccezione sia solo affermata da resistente in assenza di una completa attestazione dell'OCC.

impone che l'apertura avvenga solo in presenza di condizioni che giustifichino l'attivazione del meccanismo concorsuale e fra tali condizioni vi è imprescindibilmente l'offerta di una qualche utilità da parte del debitore quale manifestazione minima ma necessaria della sua meritevolezza.

L'accesso non può essere consentito sulla base di dichiarazioni vane fondate su ipotesi di redditi futuri non verificabili e non sopportate da elementi oggettivi laddove in difetto di qualunque bene da liquidare o di una quota di reddito cedibile la procedura richiesta risulterebbe priva della sua funzione traducendosi in un automatismo verso l'esdebitazione in assenza di qualsiasi sforzo patrimoniale da parte del debitore che non è assolutamente ammissibile.

Il Tribunale di Ferrara 10 marzo 2025

Pronuncia speculare è quella del **Tribunale di Ferrara 10 marzo 2025** estensore Anna Ghedini che pronuncia il rigetto di un ricorso per esdebitazione ai sensi dell'articolo 283 CCII laddove appare possibile ritenere una verosimile soddisfazione non simbolica dei creditori.

Si torna dunque a sottolineare l'importanza della realizzazione della tutela giurisdizionale delle pretese creditorie evidenziando che il debitore può accedere al beneficio della esdebitazione dell'incipiente **solo laddove non vi sia seria possibilità di distribuire attivo ai creditori**.

Con il terzo correttivo del Codice della crisi, infatti, la norma **eliminando ogni riferimento alla soglia di rilevanza delle utilità sopravvenute**, indica un parametro di riferimento (assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro riveniente dagli indici isee) in virtù del quale stabilisce che è incapiente colui il cui reddito annuo, detratte le spese necessarie per il mantenimento suo e della famiglia, sia inferiore a questo parametro "x".

Sarebbe dunque incapiente anche colui che verrebbe ad avere un'eccedenza di reddito rispetto a quanto gli occorre per mantenere sé stesso e la sua famiglia laddove questa eccedenza non superi il parametro "x", ma queste eccedenze, in ipotesi di accesso alla liquidazione controllata, potrebbero essere destinate al soddisfacimento dei creditori e dunque secondo la lettera del comma 1 dell'articolo 283 CCII, questo soggetto sarebbe *capiente*.

Il Tribunale di Ferrara dunque ritenendo irragionevole, asistemico e ingiustamente deteriore per i creditori l'accesso alla procedura di cui all'articolo 283 CCII che comporterebbe **una irragionevole compressione del diritto costituzionale dei creditori concorsuali che si vedrebbero espropriati del loro diritto sotto la forma della inesigibilità dei loro crediti**, ha rilevato che invece l'istituto della liquidazione controllata garantirebbe almeno parzialmente una minima soddisfazione.

Dunque, restituisce questa sentenza al giudice la valutazione se il debitore sia in grado di offrire, o meno, una qualche utilità ai propri creditori tenuto conto delle spese, della durata della procedura liquidatoria di riferimento, del costo della vita, del luogo di residenza, **rispettando il parametro di**

APPROFONDIMENTI

uguaglianza sostanziale che impone al giudice di non fermarsi all'uguaglianza formale, ma di trattare in maniera diversa situazioni diverse.

L'ordinanza di Cassazione n. 28576/2025

Di recente anche la **Suprema Corte di Cassazione, Sez. I, 28.10.2025, n. 28576** (Rel. Fidanzia) ha sostenuto che la completezza e attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell'art. 270 CCII, è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all'esistenza della predetta relazione, ai sensi dell'art. 269 CCII avendo il Giudice il dovere di un **controllo sostanziale** del contenuto della relazione dell'OCC anche dal punto di vista della consistenza del patrimonio del debitore e sulle effettive prospettive di riparto dello stesso e di soddisfacimento dei creditori.

APPROFONDIMENTI

I rapporti tra liquidazione controllata ed esecuzione immobiliare

Passiamo ora ad esaminare i più stretti rapporti tra la liquidazione controllata e la esecuzione immobiliare partendo dalla lettura dell'articolo 270, comma 5, del Codice della crisi, che dispone che si applicano alla procedura di liquidazione controllata gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151.

Quanto al richiamo all'**articolo 142**, l'apertura della liquidazione è equiparata all'atto di pignoramento nel senso di considerare l'apertura della liquidazione, un **pignoramento universale** di tutti i beni del debitore con uno **spossessamento attenuato** del sovraindebitato laddove la **nomina del liquidatore attribuisce allo stesso il potere di disporre in via esclusiva dei beni sottoposti a pignoramento, perdendo il debitore**, dal momento dell'apertura della liquidazione controllata, anche la **legittimazione processuale per le controversie**, anche in corso, **relative ai rapporti di diritto patrimoniale**, con esclusione dei diritti personali e di quelli non compresi nella liquidazione.

In realtà sono gli **effetti sostanziali** derivanti dall'apertura della procedura di liquidazione controllata ad essere analoghi a quelli del pignoramento con particolare riferimento a quelli degli articoli 2913, 2914, 2915 c.c.: In buona sostanza dal punto di vista civilistico con il formale inizio della procedura di liquidazione controllata il debitore perde la disponibilità del bene immobile che sia assoggettato ad essa in quanto lo stesso **rimane a far parte soltanto formalmente del patrimonio del debitore sovraindebitato ma in effetti è nella piena disponibilità della procedura** così come nell'ambito dell'esecuzione individuale i beni staggiti, pur essendo ancora nella titolarità del debitore pignorato, vengono gestiti dagli organi della procedura esecutiva con un'attrazione all'ufficio del processo esecutivo di tutte le azioni inerenti i rapporti relativi ai beni espropriati.

APPROFONDIMENTI

L'attribuzione al liquidatore della legittimazione processuale è stata di recente ribadita dalla sentenza del **Tribunale di Verona del 25 luglio 2025** che ha sostenuto la carenza di legittimazione a contraddire nel giudizio di divisione endoesecutiva, sia del comproprietario esecutato nei confronti del quale sia stata aperta la procedura liquidatoria, sia del creditore del comproprietario esecutato che aveva promosso il processo esecutivo o vi era intervenuto anche laddove avesse scritto ipoteca sulla quota indivisa compresa nella procedura concorsuale, **laddove il liquidatore sia subentrato nella procedura esecutiva ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del Codice della crisi fatta eccezione per il solo creditore fondiario.**

La sentenza richiamata in realtà si riferisce ad una liquidazione giudiziale nei confronti del comproprietario esecutato, ma il discorso è analogo in caso di apertura di liquidazione controllata nei confronti del comproprietario esecutato laddove questi con l'apertura della liquidazione perde la legittimazione processuale ai sensi dell'articolo 143 richiamato nell'articolo 270, comma 5, CCII.

Il caso è appunto quello di un giudizio di divisione endoesecutiva promosso nell'ambito di un giudizio d'esecuzione immobiliare ai sensi dell'articolo 600 Codice di procedura civile, esecuzione immobiliare nella quale il liquidatore era intervenuto e che aveva per oggetto la quota indivisa di un immobile.

È noto che il giudizio di divisione endoesecutiva costituisce una parentesi cognitiva necessaria laddove l'espropriazione sia stata promossa su beni indivisi ed il giudice dell'esecuzione abbia sospeso il processo esecutivo ordinando l'introduzione di un giudizio di divisione che si svolge secondo le regole degli articoli 784 ss. c.p.c. attraverso la notifica a tutti gli interessati dell'ordinanza che lo dispone.

Nel caso di specie era stata effettuata la notifica dell'ordinanza introduttiva del giudizio di divisione a tutti i comproprietari dell'immobile oggetto del pignoramento e al creditore che aveva proposto l'espropriazione in quanto contraddittori necessari nel giudizio di divisione esecutiva, ma il Tribunale ravvisa come il **comproprietario esecutato assoggettato a liquidazione in virtù di quanto stabilito dall'articolo 143 del Codice della crisi perda la capacità processuale rispetto a tutti i rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione medesima che spetta in via esclusiva al curatore / liquidatore che resta l'unico titolare della legittimazione processuale che riguardi il bene compreso nel patrimonio assoggettato al liquidazione**, così come privi di legittimazione sono i creditori del comproprietario esecutato laddove il **subentro del liquidatore** ai sensi dell'articolo 216, comma 10, del Codice della crisi, per via del richiamo alla disciplina della liquidazione giudiziale contenuto nell'art. 275, comma 2, del Codice della crisi, comporta che il processo esecutivo **diviene la sede in cui avviene la realizzazione dell'attivo concorsuale** sicché **viene meno ogni legittimazione processuale dei creditori del debitore, stante la concentrazione di tutti i poteri e di tutte le facoltà inerenti la liquidazione dell'attivo in capo al liquidatore onde assicurarne il concorso formale effettivo dei creditori.**

Dunque l'apertura della liquidazione determina la perdita del potere dei creditori anche ipotecari purché non fondiari, di promuovere o proseguire azioni esecutive in danno del debitore assoggettato alla procedura collettiva con la conseguenza che i suoi effetti si riflettono anche sul giudizio di divisione endoesecutiva che pur non potendo essere propriamente considerato una fase del processo di espropriazione immobiliare in cui si innesta, è sicuramente ancillare a quest'ultimo essendovi strutturalmente e funzionalmente connesso.

Unici legittimati a partecipare al giudizio di divisione sono dunque, oltre il creditore fondiario, quei creditori che hanno iscritto ipoteca sulle quote dei comproprietari non esegutati, i quali non subiscono alcuna limitazione o compressione delle rispettive facoltà processuali in conseguenza dell'apertura della liquidazione del comproprietario esegutato e così, dunque, devono essere evocati in giudizio allo scopo di rendere loro opponibile la divisione disposta giudizialmente, così come contraddittori necessari sono i comproprietari non esegutati.

Quanto poi al richiamo agli articoli **150 e 151 CCII** vediamo come con la sentenza di apertura della liquidazione controllata scatta il **divieto** di intraprendere o proseguire **qualsiasi azione esecutiva individuale o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata** sui beni compresi nella procedura aprendosi il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore e stabilendosi che ogni credito, anche quello esentato dal blocco delle azioni esecutive e cautelari, debba essere acclarato dagli organi della procedura secondo il procedimento di accertamento del passivo.

A differenza di quanto accade nelle altre due procedure di sovraindebitamento per le quali vige il **principio della domanda e della selettività potenziale delle misure protettive**, vedi artt. 70 e 78 CCII (*"che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano"*) **nella liquidazione controllata il blocco è automatico.**

Nelle procedure negoziate il diritto dei creditori di agire in via esecutiva subisce una **stasi temporanea** incidendo non già sulla esigibilità del credito bensì sulla facoltà di proseguire le iniziative intraprese o di avviarne di nuove.

Ne consegue che il processo esecutivo pendente, sia esso mobiliare, immobiliare o presso terzi, entra in una situazione di **quiescenza** dovuta alla diversa **destinazione, diremo collettiva, che il soggetto protetto intende attribuire ai beni o ai diritti pignorati.**

In questo caso, anche indipendentemente dalla proposizione di un'opposizione esecutiva, il giudice dell'esecuzione è tenuto a dichiarare la **temporanea improseguibilità dell'espropriazione** con un provvedimento di natura **ricognitiva** sussumibile nella sospensione di cui all'articolo 623 del Codice di procedura civile.

Trattandosi di un atto meramente ricognitivo esso, dunque, non è reclamabile non presupponendo l'apprezzamento dei gravi motivi di cui all'articolo 624 c.p.c. ed è altresì inidoneo ad evolvere in una estinzione secondo il meccanismo previsto dal comma 3 del 624 c.p.c.

APPROFONDIMENTI

Ne consegue che il giudice dell'esecuzione prende atto di una sospensione esterna pronunciata da un altro giudice, in tal caso dal giudice delegato, con la conseguenza che non è possibile ordinare la cancellazione del pignoramento e restano fatti salvi gli effetti dell'avvenuta assegnazione o aggiudicazione, nonché gli effetti conservativi sostanziali del pignoramento, tra cui quello di rendere inopponibile al precedente o ai creditori intervenuti gli atti di disposizione o che limitano la disponibilità del bene pignorato compiuti dopo il pignoramento, ma anteriormente alla procedura di sovraindebitamento, e restano fatti salvi i compiti di custodia limitatamente a quelli di natura conservativa.

Il richiamo all'articolo 150 CCII

Sofferamoci sul rilievo del richiamo **all'articolo 150 CCII**:

- in primo luogo, riproponendo quanto previsto dall'articolo 51 della legge fallimentare si precisa che il **divieto opera anche per i crediti sorti durante la procedura** colmando così una lacuna che invece aveva la vecchia legge 3/2012 nell'articolo 14-*quinquies*;
- in secondo luogo, **facendo salva ogni diversa disposizione di legge**, l'articolo 150 CCII limita l'improcedibilità delle procedure inducendo con ciò a ritenere che il creditore fondiario possa proseguire l'esecuzione anche in presenza di una procedura di liquidazione controllata del patrimonio;
- in terzo luogo, dal rinvio all'articolo 150 CCII discende anche un effetto di riconduzione all'interno della disciplina della liquidazione controllata, pure dell'articolo 216, comma 10, nel senso che, laddove risulti pendente una procedura esecutiva individuale, il nominato liquidatore può valutare attentamente la possibilità di non subentrare nella procedura esecutiva in corso, ove lo stesso ritenga maggiormente profittabile per i creditori che la liquidazione del bene oggetto dell'esecuzione avvenga nel corso della procedura di sovraindebitamento, così come, viceversa, può valutare l'opportunità di intervenire nell'esecuzione pendente; tenendosi ben presente che il **mancato subentro del liquidatore** nella procedura esecutiva individuale determina, a meno che non si tratti di esecuzione iniziata da un creditore fondiario, **la definitiva improseguibilità della procedura esecutiva**.

Più precisamente dunque facendo l'articolo 150 CCII *salve le diverse disposizioni di legge* si riferisce chiaramente all'articolo 41 Tub che consente al creditore fondiario - **in contrasto con la regola generale del divieto delle azioni esecutive** - di iniziare o proseguirle anche in pendenza di liquidazione.

Da qui era sorto il problema se la salvezza della diversa disposizione di legge contenuta nell'articolo 150 si applicasse anche alla liquidazione controllata per effetto del citato richiamo: tutti i dubbi sono stati fugati dalla **Cassazione del 19 agosto 2024, n. 22914**, che ha statuito che il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'articolo 41 Tub sia nel caso di sottoposizione del debitore esecutato alla procedura con-

APPROFONDIMENTI

corsuale della liquidazione giudiziale, sia nel caso di sottoposizione alla liquidazione controllata.

Possiamo oggi dire con certezza che con **la procedura di liquidazione controllata si determina il blocco delle azioni esecutive e cautelari, a meno che non si tratti di credito fondiario per il quale resta ferma però la natura provvisoria dell'assegnazione del ricavato netto dalla vendita in sede di esecuzione immobiliare** per cui a norma dell'articolo 152, comma 3, richiamato dall'articolo 270, il creditore fondiario è tenuto **ad insinuarsi al passivo della procedura di liquidazione controllata**, in quanto è nella procedura collettiva che si fanno i conteggi definitivi, dato che bisogna calcolare le spese della procedura collettiva che gravano sul creditore fondiario e che non sono state azionate nell'intervento del liquidatore nell'esecuzione individuale.

È chiaro che il principio così statuito dalla Corte di Cassazione è sicuramente in contrasto con quello che era l'indirizzo espresso dalla legge-delega (art. 7, legge 155/2017), che prevedeva il progressivo abbandono delle esecuzioni e dei privilegi speciali processuali nei successivi due anni decorrenti dai decreti attuativi della riforma.

Tuttavia, non solo il legislatore delegato non ha previsto un'espressa abrogazione del privilegio di quell'articolo 41 Tub, ma la sentenza di legittimità appena citata lo ha esteso alla liquidazione minore, con un richiamo "seco" e non nei limiti della compatibilità, della norma dell'art. 150 CCII (richiamo della regola e dell'eccezione) – specificando che non si tratta di applicazione analogica, ma di interpretazione esegetica, richiamo normativo. È pacifico che – e nella prassi questo è quanto normalmente accade –, ai fini della distribuzione anche laddove l'esecuzione individuale sia portata avanti dal creditore fondiario, **il liquidatore interviene nella stessa al fine di far valere i diritti della massa dei creditori diversi dal fondiario** per ottenere quanto eventualmente residua dalla vendita esecutiva, una volta soddisfatto in via provvisoria il creditore fondiario, e per far valere sul ricavato dalla vendita esecutiva i crediti destinati a prevalere sull'ipoteca del creditore fondiario come quei crediti assistiti da privilegio speciale sull'immobile ex articolo 2770 c.c. tra cui, ad esempio, l'Imu².

La stabilità dell'aggiudicazione

Benché come abbiamo detto sin dall'inizio vi è una generale soggezione delle procedure esecutive individuali rispetto a quelle collettive, tuttavia, non possono tralasciarsi le norme positive di cui all'articolo 629 e 632

² Dunque è opportuno che il liquidatore calcoli l'Imu sull'immobile dall'apertura della procedura collettiva per chiedere al professionista delegato il versamento della provvista relativa per il puntuale pagamento, nonché a richiedere i conteggi delle spese condominiali per il periodo concorsuale e a calcolare tutte le spese prededucibili relative al cespite immobiliare oggetto dell'esecuzione; chiedi la liquidazione di un acconto sul proprio compenso rapportato all'attivo riconducibile al ricavato della vendita immobiliare, nonché a depositare al giudice delegato un piano di riparto parziale per il fondiario afferente alle somme realizzate in sede esecutiva detratte le spese relative all'immobile, che costituisce quella somma che il creditore fondiario avrà diritto di ricevere in sede fallimentare dopo aver accertato il proprio credito.

del Codice di procedura civile e 187-*bis* delle Disposizioni di attuazione al detto Codice.

L'articolo 629 Codice di procedura civile, infatti, statuisce che la **rinuncia** del creditore intervenuta dopo l'aggiudicazione non è suscettibile di travolgerla sicché rimane ferma.

L'articolo 632 c.p.c. prevede che se l'**estinzione** interviene dopo l'aggiudicazione, quest'ultima non viene pregiudicata ed il prezzo ricavato dalla vendita viene restituito al debitore.

Ancora l'articolo 187-*bis* delle Disposizioni di attuazione cristallizza gli effetti dell'aggiudicazione in tutte le ipotesi di **estinzione tipica o atipica** della procedura.

Ne consegue che la posizione dell'aggiudicatario merita sempre di essere presidiata e venendosi a confrontare con l'interesse del ceto creditore viene a prevalere **un interesse pubblico di garantire la stabilità delle vendite forzate**, poiché solo la stabilità delle stesse ne garantisce la affidabilità e quindi realizza il buon funzionamento del sistema della tutela giurisdizionale dei diritti, atteso che maggiore è l'affidabilità della vendita esecutiva, maggiori saranno le possibilità che esse si concludano in maniera favorevole.

APPROFONDIMENTI

L'intelligenza artificiale, tra opportunità e rischi per la libera professione

Dottor Daniele Cassano

Dottore commercialista, ODCEC di Brindisi

APPROFONDIMENTI

Intelligenza è sostantivo che tradizionalmente si è legato all'uomo ed alle sue precipue caratteristiche; per molti secoli si è persino dibattuto se si potesse attribuire tale capacità agli stessi animali e tuttora la comunità scientifica non riesce a trovare la quadra, propendendo comunque per un'assenza di intelligenza nel mondo animale, intesa all'umana maniera.

Eppure si è tutti concordi invece nell'appellare come intelligenza qualcosa che umano non è, quella artificiale appunto, ma che è invece certamente figlia dell'intelligenza umana, della scienza e della tecnologia, di un artificio prodotto dall'uomo, un prodotto appunto della conoscenza che fino a qualche decennio appariva come la chimera di qualche visionario regista cinematografico.

L'etimologia aiuta sempre a comprendere meglio di cosa si tratta più precisamente: **intelligenza** deriva dal latino "intelligere", composto da "inter" (tra) o "intus" (dentro) e "legere" (scegliere, cogliere, raccogliere), significando letteralmente "scegliere tra" le cose o "cogliere dentro", ovvero la capacità di comprendere profondamente la realtà, discernere e connettere le idee, artificiale deriva dal latino "artificialis", derivato di "artificium" "artificio" e quindi fatto, ottenuto con arte, in contrapposizione a ciò che è per natura. L'intelligenza è quindi comunemente intesa come una specifica caratteristica di un'essenza munita di vita propria, ognuna diversa dall'altra a seconda dei cervelli che abita; quella artificiale, invece, appare del tutto originale in tal senso perché la risposta che fornisce, *ceteris paribus*, ad un quesito posto qui, o a 1.000 chilometri da qui, tendenzialmente è esattamente la stessa: questo implica una standardizzazione del pensiero e della capacità di scegliere, anni luce distante da quella elaborazione del pensiero critico che apprendiamo sin dalla scuola quando siamo chiamati a risolvere anche un problema geometrico, che certamente prevede un'unica soluzione, la matematica è scienza esatta come si suol dire, ma differenti modi di pervenirvi. Se questa di primo acchito appare un'implicazione del tutto evidente, meno evidenti, ma altrettanto importanti appaiono altre implicazioni quali quelle

legate, ad esempio, all'uso dei dati personali e alla loro rielaborazione: diversi legislatori, di fronte all'avanzata dell'intelligenza artificiale in numerosissimi campi, decidono di restringere le iniziali previsioni normative a tutela della *privacy* in ragione di un'utilità più preponderante, accreditata all'IA.

I protagonisti mondiali si interrogano sull'AI

Papa Leone XIV ha più volte richiamato l'attenzione del mondo sulle sfide che pone questo nuovo umanesimo digitale, che contempla l'IA come uno dei suoi principali attori, non celando in alcun modo preoccupazioni di ordine etico in relazione all'uso eventualmente distorto che della stessa possa farsi, soprattutto con riguardo al rispetto della dignità umana. Egli dice che *"strumenti come l'intelligenza artificiale possono essere manipolati, addestrati, per creare motivi di opportunità o interesse. Se come individui e come società siamo chiamati a difendere attivamente l'inconfondibile dignità di ogni essere umano, in tutte le fasi e sfaccettature della sua esistenza, purtroppo ciò non è sempre reale"* - ribadisce il Pontefice.

"Le persone entreranno così in una perversa manipolazione che le classificherà in base alle cure necessarie e al loro costo, alla natura delle loro malattie, trasformandole in oggetti, in dati, in statistiche". Presenta, dunque, una "ricetta" al possibile pericolo: *"Il modo per evitarlo, credo, sta nel cambiare il nostro sguardo, nel percepire il valore del bene con una visione ampia, guardando, se mi è consentito, come guarda Dio, per non fermarci al profitto immediato, ma a ciò che sarà meglio per tutti, sapendo essere pazienti, generosi e solidali, creando legami e tendendo ponti, per lavorare in rete, per ottimizzare le risorse, affinché tutti possano sentirsi protagonisti e beneficiari del lavoro comune"*.

Ursula Von der Leyen, Presidente della Commissione Europea, ha dichiarato che *"è giunto il momento di formulare una visione di dove vogliamo che l'intelligenza artificiale ci porti, come società e come umanità"*. *"Vogliamo che l'Europa sia uno dei continenti leader"* nello sviluppo dell'IA, ha aggiunto, indicando che questo comporta *"abbracciare uno stile di vita in cui l'IA è ovunque"*. *"Può aiutarci a incrementare la nostra competitività, a proteggere la nostra sicurezza, a sostenere la salute pubblica e a rendere più democratico l'accesso alla conoscenza e all'informazione"*, ed auspica che l'Europa diventi *"il continente dell'IA"*.

Se, dunque, tutti i principali protagonisti mondiali si interrogano sull'IA, con fiducia rispetto allo sviluppo di questa nuova tecnologia, ma non senza qualche dubbio, possiamo certamente asserire che una sua precipua caratteristica è certamente **l'assenza di empatia**, quell'empatia che spesso caratterizza il rapporto tra un libero professionista ed il suo cliente e che quindi rende, al momento, insostituibile l'uomo e la sua professionalità.

Non ci interessa, tuttavia, in questo momento dissertare sulle implicazioni umane, tecnologiche, etiche e morali legate all'uso dell'IA, per quanto imprescindibili e sulle quali numerose voci autorevoli, come visto, si sono espresse, dobbiamo riflettere, in questo spazio, esclusivamente su quelle professionali e anche su queste il giudizio è e resterà sospeso, nel senso

APPROFONDIMENTI

che la riserva è molto al di là dal poter essere subito sciolta, né appare intelligente schierarsi con quanti a favore e quanti contrari oggi gridano a gran voce entusiasmo o preoccupazione: pensiamo all'uso del computer, pensiamo alla progressiva eliminazione della penna, pensiamo all'eliminazione della carta dai nostri studi professionali. Possiamo dire, senza ombra di dubbio alcuno, che questo sia stato un male o sia stato un bene?

L'IA è oggi una realtà e come tale bisogna gestirla: gli ordini professionali garantiscono un **valido supporto nell'approccio a questa nuova tecnologia** e preservano un approccio antropocentrico all'uso della stessa. Sono a disposizione della comunità professionale numerosi strumenti che integrano l'IA, da sistemi gestionali a *software* vari che afferiscono ai diversi ambiti dell'attività lavorativa, con piattaforme elettroniche che abbracciano la programmazione contabile, la consulenza, le procedure concorsuali, solo per citare alcuni esempi. Si veda a tal proposito la preziosa guida *“L'aiuto intelligente al Commercialista”* elaborata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili insieme alla Fondazione Nazionale di Ricerca dei Commercialisti.

APPROFONDIMENTI

Recentemente lo stesso Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, oltre a vari documenti prodotti in materia cui si rinvia, a seguito della entrata in vigore dell'art 13 della legge 132 del 2025 sull'Intelligenza artificiale che, al comma 2, stabilisce infatti che *“per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo”*, ha pubblicato a supporto dei professionisti un esempio di clausola contrattuale da inserire nella informativa che ciascuno può allegare al mandato di incarico e che consente di adempiere agli obblighi normativi in modo chiaro e trasparente, nel pieno rispetto del rapporto fiduciario con i clienti, in calce al presente articolo.

Anche il Consiglio Nazionale Forense, a fronte dell'entrata in vigore della legge 132 del 2025 *“ha elaborato uno schema che, se ritenuto utile, potrà essere agevolmente utilizzato dai Colleghi nella interlocuzione con il cliente e con la parte assistita”*.

Che cosa ci aspetta per il futuro e quali le prospettive dell'Intelligenza artificiale? È un interrogativo che non può trovare risposta, dal momento che come avviene per ogni tecnologia, l'Intelligenza Artificiale assumerà nella vita umana la portata e il rilievo che lo sviluppo impressogli dall'uomo stesso le riserverà.

APPENDICE D

Esempio di clausola contrattuale da indicare nel mandato professionale

1 - Il Professionista, nello svolgimento dell'incarico, potrà avvalersi di sistemi di intelligenza artificiale (IA), inclusi strumenti di IA generativa, esclusivamente per finalità ausiliarie, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: supporto nella ricerca documentale e giurisprudenziale, redazione di bozze di documenti, predisposizione di contenuti non decisionali.

In ogni caso, l'attività professionale, le valutazioni critiche, le decisioni e le responsabilità connesse all'incarico rimangono esclusivamente in capo al Professionista, il quale esercita un controllo umano effettivo su tutte le attività svolte con l'ausilio dell'IA.

2 - Il Cliente prende atto che l'impiego di sistemi di IA non comporta l'adozione di decisioni automatizzate ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2016/679, né produce effetti giuridici o significativamente analoghi nei suoi confronti.

Qualora l'utilizzo dei suddetti strumenti implichi il trattamento di dati personali del Cliente o di terzi, il Professionista garantisce che tale trattamento avverrà nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), della normativa nazionale applicabile e dell'informativa fornita ex art. 13 GDPR.

3 - Il Professionista si impegna, ove richiesto, a informare il Cliente in modo trasparente circa la tipologia di strumenti di IA impiegati, le finalità del loro utilizzo e le misure adottate per garantirne la correttezza, la sicurezza e la conformità normativa.

4 - Il Cliente potrà, su richiesta espressa e motivata, chiedere l'esclusione dell'utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nell'ambito dell'incarico, fermo restando il rispetto degli obblighi deontologici e di diligenza professionale da parte del Professionista.

APPROFONDIMENTI

Dalla mediazione alla consulenza: il valore delle tecniche di negoziazione nella professione del commercialista

Dottoressa Anna Martucci

Dottore commercialista, ODCEC di Caserta

APPROFONDIMENTI

Nel lavoro quotidiano di un commercialista contemporaneo, il dialogo è spesso il vero campo di battaglia. Accanto alle tradizionali competenze tecniche e contabili, si fa sempre più evidente l'importanza delle **competenze relazionali e negoziali**. Tra clienti in tensione, controparti poco collaborative o enti da gestire con equilibrio, saper comunicare, comprendere e mediare fino a trovare la giusta e corretta soluzione, è tanto importante quanto conoscere le norme tributarie e fiscali.

Ogni giorno noi commercialisti usiamo **tecniche di negoziazione** inconsapevolmente ma conoscere tali tecniche rappresenta una risorsa fondamentale nel nostro operato. Un parallelo interessante può essere tracciato tra le tecniche di negoziazione adottate nell'ambito della mediazione civile e commerciale e quelle implicitamente o come scritto pocanzi inconsapevolmente, utilizzate nella pratica quotidiana del commercialista. Durante un procedimento di mediazione, il professionista mediatore è chiamato a gestire dinamiche spesso complesse tra le parti, attraverso strumenti che vanno ben oltre l'applicazione della normativa: l'ascolto attivo, la riformulazione dei contenuti emotivi, la gestione del conflitto, la valorizzazione degli interessi sottostanti e la costruzione di soluzioni condivise. Tali competenze sono oggi patrimonio anche del commercialista, che sempre più frequentemente si trova a dover operare come facilitatore tra soggetti portatori di interessi contrapposti.

Pensiamo, ad esempio, alla gestione delle tensioni tra soci di una società di capitali, alla rinegoziazione di un piano di rientro con un istituto di credito, alla redazione di un piano di risanamento che richiede il consenso di più creditori. In ciascuna di queste situazioni, il professionista deve saper mediare, convincere, comporre e negoziare, con equilibrio e lucidità.

La **relazione fiduciaria** che lega il commercialista al proprio cliente lo pone in una posizione privilegiata, ma anche delicata: è chiamato non solo a risolvere problemi tecnici, ma anche a guidare le scelte, prevenire i conflitti e orientare le decisioni verso soluzioni sostenibili, economicamente

e relazionalmente. In tal senso, le tecniche apprese nella formazione alla mediazione civile e commerciale si rivelano strumenti preziosi anche al di fuori del contesto strettamente “giuridico”, trasformando il commercialista in un vero partner strategico del proprio assistito.

Ciò deve farci comprendere che le tecniche di negoziazione della mediazione civile non sono solo strumenti da “mediatore” ma competenze trasversali essenziali anche per il commercialista moderno, che non si limita a fare conti ma accompagna persone ed imprese in scelte delicate e spesso cariche di conflitto. Saper negoziare con intelligenza, empatia e strategia è oggi più che mai parte del nostro mestiere.

In conclusione, in un’epoca in cui il valore della prevenzione è riconosciuto anche dal legislatore (si pensi al Codice della crisi d’impresa), il ruolo del commercialista si arricchisce di nuove sfumature. Oltre alle competenze tecniche, diventano centrali la capacità di dialogo, la sensibilità nella gestione dei rapporti umani e una visione orientata al futuro.

APPROFONDIMENTI

L'insostenibile leggerezza delle misure protettive nella composizione negoziata della crisi e la cultura delle trattative

Dottor Marco Periccioli
Dottore commercialista, ODCEC di Firenze

APPROFONDIMENTI

Premessa

Con l'avvento della Direttiva UE 2019/1023 (la cd. "Direttiva *Insolvency*"), il nostro ordinamento ha dovuto recepire – attraverso provvedimenti normativi indipendenti (ad esempio, D.L. 118/2021) prima e attraverso la revisione dell'infine entrato in vigore Codice della crisi e dell'insolvenza – alcuni principi in tema di crisi d'impresa, tra cui indicazioni specifiche in tema di misure protettive. In particolare, i pilastri della disciplina ormai vigente sono due, e, seppur tali principi fondamentali dovrebbero essere ormai acquisiti, appare doveroso ribadirli fin dalla premessa:

- 1) le **misure protettive non** sono mai **automatiche**, ma sempre soggette alla valutazione dell'autorità giudiziaria;
- 2) le misure protettive **non** sono **illimitate** nel tempo, ma hanno una **durata massima di un anno**, ove tale "plafond temporale" è intaccato dalla somma di tutti i periodi di concessione delle misure all'interno anche di molteplici strumenti risanatori, fin dall'auspicato procedimento capofila, ossia la composizione negoziata (contesto sul quale si concentrerà il presente approfondimento).

Diventa perciò indispensabile che tutti i soggetti coinvolti (*melius*, i professionisti coinvolti, sia come esperti che come *advisor* di debitore e creditori) siano ben consapevoli dell'impatto reale che le misure protettive hanno sul comportamento al tavolo delle trattative.

Le trattative con i creditori e quella voglia di "far saltare il banco", o forse no

Tutti i percorsi risanatori prevedono necessariamente, in una determinata fase, una trattativa tra debitore e creditori che, insieme, dovranno convergere – in modalità differenti a seconda dello strumento risanatorio prescelto – sulla configurazione della soluzione da adottare per far sì che il debitore esca dallo stato di crisi: tale dialogo assume una rilevanza centrale nella composizione negoziata della crisi, a causa della struttura stessa dello strumento (ad esempio, non obbligatorietà di coinvolgere tutti i creditori,

APPROFONDIMENTI

molteplicità degli esiti).

Il momento fondamentale delle trattative è senza dubbio il suo *incipit*: è in tale fase che i soggetti coinvolti (esperto, debitore con i propri *advisor*, creditori coinvolti con i propri *advisor*) possono già tastare e percepire, attraverso la propria sensibilità professionale, la predisposizione degli altri partecipanti alla reale volontà di perseguire l'obiettivo finale del risanamento: l'articolo 4, comma 1, CCII, "Doveri delle parti", tuona chiaro: *"Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza."*, imponendo al comma 2 gli obblighi di trasparenza informativa per il debitore e al comma 4 per i creditori *"il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa"*, ma - l'esperienza insegna - esistono numerose sfumature di grigio nei comportamenti arbitrari dei soggetti coinvolti.

Se dall'introduzione della composizione negoziata il timore collettivo si è sempre concentrato sul rischio di abuso dello strumento da parte del debitore che puntasse al concordato semplificato, appare costruttivo focalizzarsi anche sui creditori coinvolti e su quello che desiderano ottenere, ossia il proprio miglior soddisfacimento: è in questo momento iniziale, quando il retaggio ante-CCII spesso riaffiora prepotente, che la voglia di azioni esecutive o, peggio, di "far fallire" (perché, trattandosi di retaggio, la terminologia usata è quella non più in vigore) rischia di trasformarsi da tentazione a realtà, spesso con il rischio per il creditore che l'alternativa liquidatoria non sia per lui più conveniente rispetto ad un qualunque esito del percorso risanatorio (mi si conceda una sarcastica domanda retorica: quante richieste di fallimenti/liquidazioni giudiziali presentate da creditori chirografari poi rimasti ovviamente insoddisfatti abbiamo visto?). Al creditore smanioso non è possibile però chiedere collaborazione alla cieca, ed è allora che l'ordinamento mette a disposizione lo strumento ideale per condurre le trattative con più serenità senza che un suo omologo compia il passo di guerra, ossia le misure protettive.

La **fase delle trattative** nella CNC nasce naturalmente a seguito della nomina dell'esperto su istanza del debitore, quindi, è altrettanto naturale che il coinvolgimento dei creditori al tavolo delle trattative avvenga solo dopo che l'istanza introduttiva è stata presentata. È in questo contesto che è necessario valutare l'atteggiamento di tali soggetti nei confronti delle trattative medesime: che abbiano o non abbiano fiducia nelle prospettive di risanamento, è ormai un *modus operandi* quasi scontato che le interlocuzioni vere e proprie inizino solo dopo il provvedimento di conferma delle misure protettive.

Difatti, proprio all'inizio assistiamo a quello che potremmo definire un *bug* sistemico: così come definito dalla norma, le misure protettive sono provvisoriamente in essere fin dal deposito dell'istanza che le richiede da parte del debitore, salvo poi essere soggette a conferma da parte dell'autorità

giudiziaria; il problema è che i **termini di validità delle misure protettive** (30-120 giorni) **decorrono retroattivamente** dalla **data di presentazione dell'istanza**, andando a intaccare il *plafond* temporale anche conteggiando il tempo che il sistema giudiziario ha impiegato per gestire il procedimento, il quale, per quanto veloce possa essere (l'articolo 19, comma 3, CCII prescrive che, entro dieci giorni dal deposito della domanda, fissi l'udienza, tuttavia tacendo su entro quando tale udienza debba tenersi), è sostanzialmente un arco temporale volto all'attendismo che poco o nulla giova all'arricchimento delle trattative. Volendo caricare di negatività tale periodo, è possibile rilevare come maggiore sia tale periodo maggiori siano le possibilità che i creditori partecipino attivamente al subprocedimento, andando a partecipare all'udienza, forse con l'ancor non sopita tentazione di far saltare il tavolo sul nascere.

Casi emblematici sono quelli in cui, pur in presenza di conferma delle misure protettive, il tempo trascorso tra il deposito della domanda e il provvedimento di conferma è talmente lungo che il debitore già si trova nella condizione di doverne valutare la proroga, in corso di quelle trattative che – di fatto – si sono appena liberate del fardello dell'attendismo.

APPROFONDIMENTI

L'esperto garante della regolarità

Figura centrale su cui si fonda l'intero procedimento della CNC è ovviamente l'esperto, il quale gioca un ruolo fondamentale anche nel sub-procedimento relativo alle misure protettive, il quale, come visto, risulta essere uno *step* fondamentale per sbloccare le trattative.

Nello specifico, l'articolo 19, comma 4, CCII chiede, ai fini del provvedimento di conferma da parte del tribunale, che l'**esperto** esprima il proprio **parere sulla funzionalità delle misure** richieste ad assicurare il buon esito delle trattative: tuttavia, al tempo della redazione di tale parere, l'impatto con la CNC è una scatola semichiusa dove guardare per l'esperto di fresca nomina, il quale ha a disposizione solo un pacchetto documentale – spesso *in fieri* – e pochi contatti diretti con i soggetti coinvolti, proprio in virtù dell'attendismo intrinseco nella fase iniziale.

Fin dalla sua introduzione, pertanto, questo parere ha sempre presentato una componente di azzardo, spesso appoggiata alla mancata volontà di stroncare sul nascere ogni possibilità di percorso risanatorio, con la consapevolezza che non tutte le fasi introduttive delle CNC sono provviste di dati e informazioni sufficienti.

Fortunatamente, tale fase è stata mitigata dalla novità introdotta dal D.Lgs. 136/2024 (cd. "correttivo-ter") che impone all'esperto, nel medesimo contesto, di rappresentare l'attività che intende svolgere ai sensi dell'articolo 12, comma 2, CCII, ossia l'agevolazione delle trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni che hanno reso necessario l'accesso alla CNC: nella sostanza, diventa il documento programmatico dell'esperto, che – in aggiunta al circoscritto parere sulle misure protettive,

assurge a perimetro di garanzia da parte del facilitatore terzo e indipendente, che invoglia i partecipanti alle trattative ad una partecipazione più attiva e propositiva.

Rilevanza ancora maggiore, allora, viene attribuita al momento della **richiesta di proroga delle misure protettive**: in tale fase, sul tavolo le carte sono ormai scoperte e i comportamenti arbitrari sono più difficili da portare avanti; pertanto, il provvedimento del tribunale così come il parere dell'esperto non sono più elargiti su base prospettica.

La proroga diventa quindi un momento anche valutativo di quanto avvenuto sino a quel momento e, nonostante la durata delle trattative libere dal *sub iudice* della conferma delle misure protettive possa essere ridotta, permette ai valutatori di fondare le proprie decisioni (il provvedimento e il parere) su fatti e comportamenti concludenti; ne consegue che, da un punto di vista sostanziale, quello della proroga sia un momento decisivo ragionato ben più motivato della prima conferma, da cui – in caso di esito positivo – dovrebbe derivare una maggior sicurezza per i partecipanti alle trattative.

In aggiunta, anche in questo secondo momento il decreto “correttivo-ter” ha introdotto l'onere per l'esperto di indicare la propria attività svolta e da svolgersi, ossia l'aggiornamento ragionato del proprio documento programmatico.

Appare pertanto evidente come l'esperto, anche e soprattutto nel contesto valutativo finalizzato alla tutela patrimoniale del debitore in corso di trattative, rivesta il ruolo centrale improntato alla proattività che il legislatore ha voluto attribuirgli.

Appunti finali sul successo della CNC

Attingendo ai dati forniti da Unioncamere nel proprio osservatorio sulla composizione negoziata della crisi, l'ultimo aggiornato al 15 maggio 2025, possiamo vedere come – rispetto all'aggiornamento precedente diramato al 15 novembre 2024 – l'utilizzo dello strumento sia cresciuto esponenzialmente, così come il suo successo.

Citando testualmente tale fonte ufficiale: *“Alla data del 15 maggio 2025, quindi dopo tre anni e mezzo di vita dell'istituto, le istanze risultano pari a 2.765 unità, vale a dire 905 in più rispetto a quelle censite nell'ultimo Osservatorio semestrale del 15 novembre 2024, con una crescita incrementale più che doppia rispetto al semestre precedente (maggio 2024 - novembre 2024): 905 vs 410 istanze. La crescita notevole del numero di istanze presentate nel corso degli ultimi sei mesi (novembre 2024- maggio 2025) è accompagnata dall'aumento considerevole dei casi di successo giunti a quota 295, con un incremento di ben 90 esiti favorevoli rispetto al mese di novembre 2024. Del pari in crescita è il tasso di successo medio della composizione negoziata che, nel corso del primo trimestre dell'anno 2025, si innalza al 22, 5%.”*

Di tutte le istanze presentate, **l'80% delle imprese ha richiesto l'applicazione delle misure protettive**, a dimostrazione che la protezione patrimoniale sia quasi sempre abbinata al percorso delle trattative.

APPROFONDIMENTI

Un'osservazione però è più che possibile: sicuramente è possibile affermare che, con il trascorrere del tempo, lo strumento stia diventando sempre più familiare per gli operatori di settore, ma è altrettanto vero che – ragionevolmente – tali incrementi si siano verificati nel periodo successivo alle modifiche introdotte dal D.Lgs. 136/2024 (cd. “correttivo-Ter”), che hanno potenziato la CNC e, nello specifico, anche gli elementi descritti nel presente approfondimento, rendendo così ragionevolmente possibile individuare un nesso causale tra la novità normativa e l’incremento di successo riscontrato.

APPROFONDIMENTI

Quando la direzione centrale incontra l'autonomia delle controllate

Dottorssa Miriam Pellegrino

Dottore commercialista, ODCEC di Caserta

APPROFONDIMENTI

La disciplina delle attività di direzione e coordinamento, che si rinviene negli articoli 2497-2497-*septies* del Codice civile, non si limita a riconoscere l'esistenza di un centro propulsore unitario, ma appronta un sistema di responsabilità volto a preservare gli interessi dei soci e dei creditori delle società eterodirette, quando le decisioni di queste ultime risultino influenzate dalle esigenze complessive del gruppo.

In tale prospettiva, e considerata la peculiare incidenza che tali dinamiche possono assumere nei gruppi composti da imprese di dimensioni ridotte, il presente contributo si propone di esaminare i **profili di responsabilità** che possono sorgere **in capo agli amministratori delle controllate** - che spesso soggiacciono entro i limiti definiti dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea - quando essi conformino le proprie scelte alle direttive del gruppo, nonché i casi in cui possa configurarsi una responsabilità concorrente in capo ai soggetti che esercitano i poteri di direzione unitaria.

Il Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice civile non offre una nozione espressa di **gruppo societario**, limitandosi a regolare gli effetti dell'attività unitaria: responsabilità della capogruppo verso soci e creditori delle eterodirette, obblighi informativi, oneri di motivazione delle scelte gestorie, disciplina dei finanziamenti infragruppo e del diritto di recesso.

Una definizione positiva di gruppo di società è oggi rinvenibile nell'articolo 2, comma 1, lett. h), D.Lgs. 14/2019, che individua tale nozione nell'insieme di soggetti - esclusi lo Stato e gli enti territoriali - che esercitano o sono sottoposti all'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e 2545-*septies* del Codice civile di un ente o di una persona fisica.

La norma introduce inoltre una presunzione relativa di esercizio dell'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo in capo alla società tenuta al consolidamento dei bilanci o alla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

La configurazione di un "gruppo" non coincide automaticamente con

APPROFONDIMENTI

la mera presenza di rapporti partecipativi rilevanti ai sensi degli artt. 2359-2359-*quinquies* 2545-*septies* del Codice civile.

L'intreccio partecipativo costituisce, infatti, soltanto il presupposto strutturale per l'unitarietà dell'indirizzo economico; l'effettiva emersione dell'attività di direzione e coordinamento richiede *“un potere di ingerenza più intenso rispetto al mero controllo”* (Tribunale di Pescara 16 gennaio 2009). Pertanto, non necessariamente ogni relazione di controllo implica l'esercizio di una direzione accentrata da parte della capogruppo. Affinché possa dirsi integrata l'attività di direzione e coordinamento occorre un intervento gestionale incisivo, suscettibile di orientare stabilmente le scelte della società sottoposta. La dottrina più autorevole e la giurisprudenza costante riconoscono che il fenomeno si sostanzia nell'esercizio di una pluralità coordinata e continuativa di direttive che incidano sulle determinazioni strategiche, finanziarie, industriali e commerciali della partecipata.

Sono, invece, inidonei a integrare la fattispecie sia la formulazione di indirizzi meramente programmatici o astratti, sia il condizionamento episodico di singoli atti gestori: occorre **un condizionamento sistemico dell'autonomia della società eterodiretta**, tale da riflettersi sulle dinamiche complessive dell'attività imprenditoriale (Tribunale di Palermo 15 giugno 2011; Tribunale di Milano 27 febbraio 2012 e 20 dicembre 2013; Tribunale di Mantova 16 ottobre 2024; Cassazione 7 ottobre 2019, n. 24943; Tribunale di Roma 13 giugno 2016).

Il legislatore predispone, inoltre, specifiche presunzioni relative (art. 2497-*sexies* del Codice civile) ritenendo che l'attività di direzione e coordinamento sussista quando la controllante sia obbligata al **consolidamento dei bilanci** ovvero quando ricorrano gli indici del controllo ex art. 2359 del Codice civile. La disciplina è altresì applicabile nel caso di direzione esercitata in forza di contratto o clausole statutarie, ai sensi dell'art. 2497-*septies* del Codice civile, che consente di ricondurre nell'alveo applicativo della normativa anche forme di eterogestione *“di fatto”*, non necessariamente ancorate a un controllo partecipativo.

Profili di responsabilità ex art. 2497 del Codice civile

L'art. 2497 del Codice civile configura una **responsabilità risarcitoria** in capo al soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento quando l'ingerenza nella gestione della controllata si traduca in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale e conduca a un pregiudizio effettivo in danno dei soci o dei creditori. La norma, infatti, subordina l'imputazione della responsabilità alla dimostrazione che la capogruppo abbia orientato le scelte gestorie della controllata perseguendo un interesse imprenditoriale proprio - o comunque estraneo - e che tale interferenza abbia inciso negativamente sulla redditività e sul valore della partecipazione ovvero sull'integrità del patrimonio sociale. Da ciò consegue che l'accertamento della responsabilità impone la verifica congiunta di una serie di presupposti, tra i quali assume rilievo anche l'esistenza del

nesso di causalità.

La responsabilità della capogruppo, tuttavia, è esclusa qualora il pregiudizio subito dalla controllata risulti compensato dalla **regola dei cosiddetti vantaggi compensativi** derivanti dall'appartenenza al gruppo. In un'ottica sistemica, il giudizio non può arrestarsi alla valutazione isolata delle singole operazioni, ma deve estendersi alla complessiva strategia di gruppo, verificando se gli esiti sfavorevoli per la società eterodiretta trovino bilanciamento in benefici economici, patrimoniali o industriali riconducibili alla partecipazione al gruppo stesso.

Sebbene la disciplina degli articoli 2497 e seguenti del Codice civile sia incentrata sull'affermazione di una responsabilità della società o dell'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento nei confronti dei soci e dei creditori delle imprese eterodirette, ciò non implica che gli amministratori della controllata possano considerarsi esonerati dai doveri propri della carica: gli amministratori della controllata, quale centro autonomo di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, sono responsabili per aver omesso di assolvere con diligenza ai propri obblighi, accettando senza vaglio critico le direttive pregiudizievoli impartite dal vertice del gruppo. Gli **amministratori della società eterodiretta**, infatti, continuano a essere titolari di una **competenza gestoria primaria**, che si manifesta, tra l'altro, nel dovere valutare le indicazioni provenienti dalla capogruppo, respingendo quelle incompatibili con i principi di corretta gestione imprenditoriale e con l'interesse della propria società.

Non possono, pertanto, qualificarsi come semplici *longa manus* della capogruppo, né sottrarsi alla responsabilità per il solo fatto di aver dato esecuzione a direttive provenienti dal vertice del gruppo (Tribunale di Biella 17 novembre 2006; Tribunale di Roma 13 settembre 2007; Cassazione 12 giugno 2015, n. 12254; Cassazione 5 dicembre 2017, n. 29139).

La giurisprudenza più recente, in particolare la sentenza Cassazione 3 marzo 2021, n. 5795, chiarisce che la responsabilità può essere concorrente, riflettendo una visione dinamica della *governance* di gruppo, in cui ogni soggetto deve agire nel rispetto dei doveri societari e nell'interesse della propria impresa. In tale prospettiva, la corretta gestione dei gruppi societari, anche di dimensioni medio-piccole, richiede non solo attenzione strategica, ma un costante presidio della legalità e della responsabilità individuale, condizioni imprescindibili per garantire equilibrio, trasparenza e affidabilità del sistema imprenditoriale.

APPROFONDIMENTI

Liquidazione controllata: le ultime indicazioni dell'agenzia delle Entrate

Dottorssa Debora Rubini

Dottore commercialista, ODCEC di Vicenza

APPROFONDIMENTI

L'agenzia delle Entrate è recentemente intervenuta in merito agli adempimenti fiscali e di **determinazione del reddito nel caso di liquidazione controllata**. Nello specifico il filo conduttore che ha caratterizzato la risposta ai due interpelli, che nel proseguo si analizzano, è che la norma fiscale specifica prevista prima per il fallimento, ora liquidazione giudiziale, non si applica per la liquidazione controllata. Infatti, per l'agenzia delle Entrate l'equivalenza tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata prevista nei rinvii del Codice della crisi ed insolvenza non troverebbe applicazione nella norma fiscale in quanto l'art. 183 del Tuir fa rinvio espressamente solo ai soggetti sottoposti a fallimento (ora liquidazione giudiziale) e liquidazione coatta amministrativa e non già alla liquidazione controllata. Ciò determina che non vi è il maxi-periodo d'imposta per tutta la durata della procedura, le regole di determinazione del reddito sono quelle "ordinarie" e il liquidatore nominato dal Tribunale non assume il ruolo di legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione controllata. Ma vediamo ora in specifico i due pronunciamenti.

Risposta a interpello agenzia delle Entrate 7 luglio 2025, n. 177, Divisione Contribuenti – Direzione Centrale Piccole e medie imprese

Con il citato documento, l'agenzia delle Entrate, pubblicando la risposta ad un interpello già diffuso a novembre 2024¹, evidenzia come, diversamente da quanto proposto dal contribuente, non vi è alcuna assimilazione in ambito fiscale tra liquidazione giudiziale e liquidazione controllata per cui ai fini della determinazione del reddito d'impresa (nel caso specifico il reddito derivante dalla vendita di un immobile della società) si devono applicare le regole "ordinarie" in luogo dell'art. 183 del Tuir.

L'agenzia delle Entrate evidenzia che «*il fatto che nella relazione illustrativa citata la procedura in esame sia indicata come "procedimento equivalente*

¹ Diritto della Crisi, "Norme fiscali non omogenee tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale" di Massimo Zuccato del 27.11.2024.

alla liquidazione giudiziale” *non può ritenersi sufficiente per applicare in via estensiva ad un’impresa in stato di liquidazione controllata la disciplina fiscale dell’articolo 183 del Tuir prevista ora specificatamente per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione coatta amministrativa*».

Ecco, quindi, che le società assoggettate a liquidazione controllata dovranno **determinare il reddito** secondo le **regole ordinarie** (art. 56, comma 1, Tuir nel caso specifico in quanto società di persona) senza quindi dare corso al maxi-periodo d’imposta previsto dall’art. 183 Tuir.

L’auspicio finale è che nella legge-delega del Governo in tema di rivisitazione del regime di tassazione del reddito delle imprese coinvolte nei diversi istituti previsti dal Codice della crisi ed insolvenza, possa essere risolto e superata questa diversa prospettiva.

Interpello n. 913-369/2025 Direzione Regionale del Lazio

L’interpello, presentato in data 12 maggio 2025, viene inviato da una società assoggettata a liquidazione controllata e richiede chiarimenti specifici sul ruolo del liquidatore giudiziale, sugli adempimenti dichiarativi e fiscali e sulla gestione di un rilevante credito Iva.

La risposta della Direzione Regionale del Lazio, in conformità a quanto prospettato dal contribuente, enuncia che le norme fiscali in tema di fallimento prima e liquidazione giudiziale ora, non sono applicabili alla procedura di liquidazione controllata, infatti *“con riferimento alla liquidazione controllata non è rinvenibile un rinvio generale ed esplicito alla disciplina dettata per gli adempimenti fiscali in materia di liquidazione giudiziale, la circostanza che nella relazione illustrativa (...) la procedura (...) sia indicata come “procedimento equivalente alla liquidazione giudiziale” non può ritenersi sufficiente per applicare alla prima, in via estensiva, la disciplina prevista in materia di adempimenti fiscali propria della seconda”*.

Ecco, quindi, che relativamente agli **adempimenti fiscali** le relative dichiarazioni (Iva, redditi, Irap, 770 ecc.) dovranno essere presentate con cadenza annuale come una normale società, ma si pone il problema di chi debba firmarle: il legale rappresentante della società (ovvero il soggetto in carica quando è stata dichiarata la sentenza) ovvero il liquidatore nominato dal Tribunale. Sul punto l’agenzia delle Entrate chiarisce che il soggetto tenuto alla presentazione e alla predisposizione degli adempimenti fiscali non è, per analogia al curatore, il liquidatore di nomina giudiziale, ma il **legale rappresentante** che rimane il soggetto “ante” sentenza dichiarativa della liquidazione controllata a cui spetterà, a questo punto, anche la convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci annuali. L’agenzia fa inoltre presente sul punto, a ulteriore conferma della propria tesi, che tra i “codici carica” previsti nelle istruzioni delle dichiarazioni fiscali annuali si fa riferimento al solo “*curatore della liquidazione giudiziale*” non già al liquidatore nella liquidazione controllata.

L’agenzia delle Entrate evidenzia anche un ulteriore aspetto di non poca rilevanza: in caso di liquidazione controllata l’assemblea dovrà essere con-

APPROFONDIMENTI

vocata per la messa in liquidazione volontaria (se non già effettuato prima) con contestuale nomina del liquidatore volontario. Sul punto si evidenzia che detto liquidatore avrà la funzione di rappresentanza della società e *“provvederanno a porre in essere gli adempimenti fiscali (presentazione delle dichiarazioni fiscali, emissione delle fatture, richiesta del credito Iva esposto in dichiarazione)”*. Ci si chiede se effettivamente sarà possibile, in caso di società soggetta a liquidazione controllata, richiedere ai soci di procedere alla messa in liquidazione della società stessa con contestuale nomina dei liquidatori, attesi i costi anche non irrilevanti di detta operazione.

In conclusione - a modesto avviso di chi scrive -, il pregio di detto interpellò è quello di chiarire a chi competono gli obblighi dichiarativi in caso di liquidazione controllata, che spesso venivano richiesti al liquidatore di nomina giudiziale, nonché aver chiarito che la legale rappresentanza non spetta allo stesso, ma all'amministratore/liquidatore nominato dai soci.

APPROFONDIMENTI

L'articolo 278 CCII e il destino dei crediti insoddisfatti: esdebitazione e sopravvivenza dei crediti; la prescrizione dell'obbligazione nel sistema della crisi

Dottorssa Lisa Lombardi

Dottore commercialista, ODCEC Forlì Cesena

Avvocato Nicola Mangione

Avvocato Cassazionista del Foro di Forlì-Cesena

APPROFONDIMENTI

Il presente contributo prende le mosse da un apparente paradosso sistemico: la sopravvivenza formale dei crediti insoddisfatti a seguito dell'esdebitazione concessa al termine di una procedura di liquidazione giudiziale o controllata o riconosciuta al debitore incapiente meritevole. L'articolo 278 del D. Lgs. 12.1.2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza o CCII) consente, infatti, la liberazione del debitore, ma si limita a sancire l'inesigibilità "*erga debitorem*" dei crediti residui, senza incidere sulla loro esistenza, né produrre su di essi effetti estintivi.

In questo contesto normativo il modo con cui si può realizzare l'effettiva estinzione giuridica del credito insoddisfatto, obiettivo cui tende, in ultima analisi, ogni procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento resta – sia pure con le peculiarità del caso – o la remissione volontaria del debito o, più semplicemente, il decorso infruttuoso del relativo termine di prescrizione.

L'apparente paradosso della sopravvivenza del credito dopo l'esdebitazione

Sebbene l'esdebitazione, quale atto conclusivo di procedure quali la liquidazione giudiziale, la liquidazione controllata, o il riconoscimento al debitore incapiente meritevole, si proponga la "liberazione" del debitore dalle obbligazioni residue insoddisfatte¹ non determina *ipso iure* l'estinzione dei relativi crediti².

L'effetto tipico di tale istituto si manifesta, piuttosto, nella mera inibizione dell'azione esecutiva nei confronti del debitore che ne beneficia. La vali-

1 Platania, "La conservazione degli effetti esdebitativi del piano del consumatore nella legge sul sovraindebitamento e nel codice della crisi e dell'insolvenza", in *Diritto della Crisi*, 19.4.2021.

2 L'istituto dell'esdebitazione ha conosciuto una significativa evoluzione normativa nel panorama concorsuale italiano. Introdotto originariamente dalla cosiddetta "riforma Vietti" (anni 2006-2007) e disciplinato dagli articoli 142-144 della legge fallimentare per il solo fallito, è stato successivamente esteso al sovraindebitato con l'articolo 14-terdecies della legge 27.1.2012, n. 3, mantenendo un tenore letterale analogo, istituto recepito dal Codice della crisi all'articolo 278, comma 1.

dità sostanziale del credito e la sua piena azionabilità nei confronti di terzi coobbligati o garanti³, rimangono, infatti, impregiudicate, mantenendo intatta la propria struttura e contenuto giuridico. L'esdebitazione si configura, pertanto, come una peculiare forma di limitazione della responsabilità del debitore che, pur non estinguendo il credito in senso proprio, produce – come si dirà oltre – una “liberazione” attraverso la sua degradazione a un livello giuridico inferiore, privo della coercibilità.

Questo principio trova esplicita conferma nella lettura combinata dell'articolo 278 del D.Lgs. 12.1.2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, d'ora in avanti: CCII) e, indirettamente, dell'articolo 283 CCII⁴. Nessuna di queste disposizioni prevede, infatti, l'estinzione del credito, bensì la sua inesigibilità nei confronti del debitore esdebitato. Tale previsione introduce nella sfera soggettiva del debitore una sorta di “neutralizzazione” della pretesa creditoria: il rapporto obbligatorio sottostante permane con tutti i suoi elementi costitutivi (soggetti, oggetto e contenuto), e il credito residuo non soddisfatto sopravvive, pur essendo privato della sua funzione primaria, ossia la coercibilità nei confronti del debitore esdebitato⁵.

L'esdebitazione, pertanto, non incide sulla sopravvivenza formale dei crediti, né configura un effetto estintivo in senso tecnico, sia esso diretto o analogico. Si qualifica, piuttosto, come una **causa di inesigibilità di natura soggettiva**, che non si traduce in una estinzione generalizzata delle obbligazioni residue, ma si limita a paralizzare l'azione del creditore contro il debitore specifico.

APPROFONDIMENTI

3 L'esdebitazione ha un effetto strettamente personale: non si estende ai coobbligati solidali, ai garanti personali o ai fideiussori. Verso questi soggetti, il credito conserva intatta la sua efficacia e la piena azionabilità. La pretesa creditoria continua a produrre effetti giuridici e legittima ogni azione giudiziale. Del resto, l'esdebitazione non può comprimere il diritto del creditore di agire contro soggetti diversi dal debitore liberato, né incidere sulla sua capacità di tutelare il credito in rapporti obbligatori ulteriori. Un'interpretazione difforme contrasterebbe con il principio generale della responsabilità patrimoniale sancito dall'articolo 2740 del Codice civile, il quale stabilisce che il debitore risponde delle proprie obbligazioni con tutti i beni presenti e futuri. In particolare, il secondo comma della norma subordina qualsiasi limitazione di tale responsabilità a un'espressa previsione legislativa, elemento assente nell'estensione dell'esdebitazione a terzi. Cfr. Galletti, “Insolvenza civile e “fresh start”: il problema dei coobbligati”, in *Analisi Giuridica dell'Economia, Studi e discussioni sul diritto dell'impresa* 2/2004, pp. 391-404.

4 Sebbene l'articolo 283 CCII non operi un rinvio espresso ad alcuna specifica disposizione in materia di esdebitazione, la sua formulazione, laddove stabilisce che «*Il debitore persona fisica meritevole, (...) può accedere all'esdebitazione (...)*», instaura un nesso funzionale e sistematico implicito con il regime delineato dall'articolo 278 CCII. Ciò ne conferma l'applicabilità, seppur in via indiretta, anche nel peculiare contesto normativo disciplinato dall'articolo 283 CCII.

5 Questa peculiare sopravvivenza del credito si verifica anche nell'ipotesi di esdebitazione del debitore incapiente meritevole ex articolo 283 CCII, dove i crediti risultano, per definizione, non integralmente soddisfatti (cfr. Tribunale di Bergamo, Sez. II, decreto 9.4.2025) ponendosi in marcata discontinuità con il previgente impianto normativo che imponeva un soddisfacimento parziale. Questa configurazione rappresenta un'evoluzione sistemica di significativa importanza se confrontata con il previgente impianto normativo dell'articolo 142 legge fall., il quale subordinava l'accesso all'esdebitazione a una, seppur parziale e non meramente simbolica o irrisoria, soddisfazione dei creditori (cfr. Cassazione, Sez. I civ., 24.10.2024, n. 27562). La giurisprudenza più recente ha ulteriormente chiarito che la concessione dell'esdebitazione non può basarsi esclusivamente sulla valutazione quantitativa del soddisfacimento dei creditori, ma deve includere una valutazione complessiva della condotta del debitore, pur riconoscendo che una percentuale di soddisfacimento irrisoria non può essere superata da una condotta meritevole (cfr. Cassazione, Sez. I civ., ord. 4.6.2025, n. 15024).

APPROFONDIMENTI

La sopravvivenza “anomala” del credito solleva, inevitabilmente, una questione di rilevanza sistemica, che assume tratti quasi paradossali. Essa investe direttamente le modalità attraverso cui si realizza, in concreto, la liberazione contemplata dall'articolo 278 CCII, generando una tensione dialettica tra il dato normativo e l'effetto sostanziale. Questa tensione si riflette sulla coerenza complessiva della disciplina e alimenta interrogativi circa la piena effettività del beneficio accordato al debitore. La persistenza dei crediti residui – ancorché priva di efficacia esecutiva nei confronti del debitore liberato – all'esito della liquidazione, può apparire, infatti, come una contraddizione intrinseca al sistema. L'articolo 278 CCII, da un lato, proclama la liberazione del debitore, ma, dall'altro, implicitamente ammette la sopravvivenza dell'obbligazione, sebbene in una forma giuridicamente inerte nei suoi confronti⁶.

Questo apparente paradosso rischia di compromettere le finalità precipue dell'esdebitazione, che mirano a concedere al debitore onesto e meritevole il *fresh start* ovvero una “seconda opportunità” per il suo effettivo reinserimento senza il peso opprimente di debiti pregressi ed inesigibili nel tessuto economico e sociale, in linea con i principi costituzionali che tutelano la dignità e la libera iniziativa economica⁷.

La liberazione accordata, se da un lato consente al debitore di sottrarsi all'aggressione patrimoniale, dall'altro non lo affranca del tutto dal vincolo obbligatorio, che continua a persistere in forma latente, quale residuo giuridico privo di esigibilità ma non privo di esistenza. Di conseguenza, la funzione di rilancio economico e sociale – nucleo teleologico dell'istituto dell'esdebitazione – potrebbe apparire inevitabilmente attenuata, se non parzialmente compromessa, da un impianto normativo che formalmente conserva ciò che sostanzialmente intendeva superare.

Ci troviamo dinanzi a una questione di non marginale importanza.

Se è vero che la scelta del legislatore di non sancire l'estinzione *ipso iure* dei crediti insoddisfatti, limitandone la sola esigibilità nei confronti del soggetto esdebitato, risponde all'esigenza di tutelare le pretese creditorie, è altrettanto evidente che tale approccio lascia irrisolto il problema giuridico dell'effettiva estinzione del debito. Il debitore è certamente “liberato” dalla spada di Damocle dell'esecuzione forzata, ma il debito, pur dormiente, non scompare con le conseguenze che ciò comporta per la sua percezione della “liberazione” stessa e per il suo pieno reinserimento economico. Essa, infatti, almeno nei termini previsti dall'articolo 278 CCII e dell'articolo 283 CCII, non opera come causa tipica di estinzione dell'obbligazione, rendendo così necessario, al fine di una reale cancellazione del credito ovvero del

⁶ Al contrario, Conca, “La gestione del sovraindebitamento”, in *Questionegiustizia.it*, 2/2024 sostiene che l'articolo 278 CCII offrendo una definizione ontologica di esdebitazione come “liberazione dai debiti” rende « *arduo non assimilarla fra le cause non soddisfatti di estinzione dell'obbligazione* »; suggerisce, infatti, un'interpretazione che trascenda il mero dato letterale per cogliere la portata effettiva sul rapporto obbligatorio e configurando una peculiare forma di estinzione per “non più doverosità” giuridica.

⁷ Cfr. Corte Cost. 19.1.2024, n. 6 e Tribunale di Urbino, decreto, 14.3.2024.

debito, il ricorso ad altri meccanismi previsti dall'ordinamento affinché il rapporto obbligatorio possa dirsi, a tutti gli effetti, definitivamente concluso.

Per cogliere appieno la natura dei meccanismi liberatori e la loro specificità nell'istituto dell'esdebitazione, è imprescindibile, in via preliminare, escluderne la riconducibilità alle tradizionali cause di estinzione dell'obbligazione contemplate dal Codice civile.

L'adempimento, pur essendo la forma fisiologica di estinzione del vincolo obbligatorio, è per sua stessa essenza estraneo al contesto esdebitativo. Esso presuppone, infatti, la piena soddisfazione del creditore, un'evenienza quasi mai realizzabile nelle procedure di liquidazione giudiziale, controllata, o di composizione della crisi.

Analogamente, risultano manifestamente inapplicabili le fattispecie di estinzione a carattere satisfattivo o neutro, quali la compensazione (articolo 1241 del Codice civile), la confusione (articolo 1253 c.c.), la *datio in solutum* (articolo 1197 c.c.) o la novazione (articoli 1230 e segg. c.c.). Tali istituti presuppongono tutti un atto dispositivo o modificativo del rapporto obbligatorio, invariabilmente sorretto da un accordo (esplicito o implicito) tra le parti.

Un tale consenso bilaterale è del tutto assente nel procedimento esdebitativo, il quale si configura come un potere giudiziale esercitato *ex lege* in presenza di requisiti oggettivi e soggettivi predeterminati, con effetti imposti ai creditori indipendentemente dalla loro volontà; ciò a differenza di quanto accade nei casi di concordato o accordo di ristrutturazione che deriva da un accordo in cui la cd "falcidia" dei crediti avviene in modo consensuale o, comunque, come effetto di una proposta negoziale del debitore approvata (anche implicitamente) dai creditori o da una loro maggioranza, e successivamente omologata dall'autorità giudiziaria.

Ancor più delicata è l'esclusione dell'effetto liberatorio dall'ambito dell'impossibilità sopravvenuta non imputabile al debitore, ai sensi dell'articolo 1256 del Codice civile. Questa norma opera sul piano della prestazione oggettiva, postulando che l'adempimento divenga radicalmente irrealizzabile a causa di un evento esterno, non imputabile al debitore, che privi definitivamente di utilità la prestazione dovuta. Ciò implica un nesso causale diretto tra l'evento e l'impossibilità materiale o giuridica della prestazione stessa, configurandosi come una causa di estinzione dell'obbligazione per venir meno dell'oggetto o della sua attuabilità.

Nel peculiare contesto dell'esdebitazione, una simile dinamica causale è assente. L'adempimento della prestazione originaria rimane astrattamente possibile e pienamente lecito: il debitore, sebbene liberato dalla coazione giuridica e dall'obbligo di adempiere *tout court*, conserva la facoltà di eseguire volontariamente la prestazione e di saldare il debito residuo. La *ratio* di tale persistente possibilità risiede nel fatto che l'effetto dell'esdebitazione non incide sulla possibilità oggettiva della prestazione, ma sulla sua azionabilità. Non si configura, quindi, alcuna impossibilità oggettiva di

APPROFONDIMENTI

adempire, né un divieto assoluto. Non vi è un fatto impeditivo della prestazione, bensì l'effetto di una norma giuridica – segnatamente, l'articolo 278 CCII (e indirettamente, per il debitore “incapiente”, l'articolo 283 CCII) – che, a determinate condizioni soggettive e in seguito a un rigoroso vaglio giudiziale circa la meritevolezza, preclude l'esercizio dell'azione da parte del creditore. Si tratta, pertanto, di una inefficacia soggettiva e permanente dell'obbligazione sul piano dell'azionabilità, non di una sua estinzione per impossibilità sopravvenuta⁸.

L'inesigibilità scaturente dall'esdebitazione configura una condizione “*sui generis*” e di natura definitiva, non essendo soggetta a termine o condizione risolutiva. Una volta concesso, il beneficio non è soggetto a un termine finale (non scade dopo un certo periodo), né è subordinato al verificarsi di eventi futuri incerti (non è revocabile al verificarsi di una condizione). Nel sistema del Codice della crisi questa irreversibilità è ulteriormente accentuata dall'eliminazione dei meccanismi di revoca del beneficio che erano invece previsti nella precedente legge 27.1.2012, n. 3.

Questa peculiare e definitiva privazione della coercibilità comporta la degradazione del credito ad una obbligazione, per certi versi equiparabile ad una obbligazione naturale ai sensi dell'articolo 2034 del Codice civile. L'obbligazione, pur conservando la sua originaria natura e i suoi elementi costitutivi, viene privata del suo carattere di doverosità giuridica, trasformandosi in un mero dovere morale o sociale, la cui esecuzione spontanea è lecita, ma non coattivamente esigibile, assomigliando, ma solo in apparenza, ad una causa estintiva “*de facto*”⁹.

In caso di esdebitazione, il credito sopravvive, infatti, come “*fenomeno giuridico residuale*”, non più azionabile, ma ancora riconoscibile come memoria obbligatoria del rapporto. Ne è prova l'applicabilità dell'istituto della “*soluti retentio*” ossia il diritto di chi ha ricevuto un pagamento spontaneo di un debito non coercibile di trattenerlo, senza obbligo di restituzione. Il creditore che, eventualmente, dovesse ricevere dal debitore un pagamento spontaneo dopo l'esdebitazione conserva, infatti, il diritto di trattenerlo senza obbligo di restituzione: effetto che segnala una sopravvivenza “passiva” del vincolo. Diversamente se il debito fosse realmente estinto, quel pagamento integrerebbe un indebito oggettivo e come tale ripetibile.

Tuttavia più che di “obbligazione naturale” in senso tecnico, appare preferibile parlare di “**obbligazione depotenziata**”, la quale sopravvive oltre l'esdebitazione come frammento simbolico dell'antico vincolo. L'obbligazione non è più “giuridica” nel senso classico, perché il creditore ha perso l'azione verso il solo debitore; ma non è neppure “naturale” in senso tecnico, perché la sua fonte resta un negozio o un fatto giuridico perfetto (il

8 Cfr. in tal senso Cassazione, Sez. I, 28.11.1998, n. 12093, che delineava la necessità della prova di un'impossibilità oggettiva. Più recentemente, Tribunale di Genova, Sez. VII, sent., 10.11.2023, n. 143; Cassazione civ., Sez. I, sent., 2.9.2022, n. 25924 (data udienza 16.6.2022).

9 Cfr. in tal senso, Conca, “La gestione del sovraindebitamento”, *cit.* In questa prospettiva, l'esdebitazione infatti si presenta non già come causa estintiva del debito, ma come istituto di neutralizzazione giuridica.

APPROFONDIMENTI

precedente rapporto che generò il credito/debito), già produttivo di un vincolo in passato (prima della procedura da sovraindebitamento) esigibile. Essa individua, piuttosto, un *“tertium genus”*, collocandosi in una zona di confine dove l'obbligazione è trasformata nel suo regime di efficacia ma non nella sua struttura. Ciò consente di pensare **l'esdebitazione** non già come una frattura, ma come una **metamorfosi del vincolo**, come una transizione dalla doverosità giuridica alla doverosità etico-sociale che sopravvive come eco dell'originario rapporto di credito.

Da un lato, funge da garanzia della correttezza del sistema: l'ordinamento non rinnega il debito, ma ne sospende l'efficacia, affermando che la liberazione personale del debitore non implica la cancellazione morale del debito. Dall'altro, consente la *“soluti retentio”*, che si configura non come eccezione, ma come manifestazione coerente del persistere di un rapporto giuridico privo di energia esecutiva.

La suddetta condizione intermedia del credito *“inesigibile ma non ancora prescritto”* introduce, però, notevoli complessità sul piano pratico e sistematico, rilevanti sia per il creditore, sia per il debitore.

Dal punto di vista del debitore, l'obbligazione che sopravvive oltre l'esdebitazione genera un'incertezza residua. Il debitore si trova infatti nella condizione paradossale di essere giuridicamente liberato, senza che però sia intervenuta una cancellazione formale nella “memoria” dell'ordinamento e della contabilità dei creditori¹⁰. Questa sopravvivenza, pur depotenziata, può costituire fonte di disagio reputazionale, di dubbi circa la legittimità di pagamenti spontanei successivi, e di oneri probatori in caso di contestazioni circa la sussistenza o meno della prescrizione.

Non solo. Sul versante del creditore, la permanenza formale del credito impone di mantenerne traccia in bilancio e nei sistemi di *“risk management”*, anche in assenza di ogni concreta possibilità di recupero coattivo; tale evenienza comporta implicazioni amministrative, contabili e fiscali, stante l'obbligo di motivare adeguatamente eventuali svalutazioni o cancellazioni secondo i principi contabili vigenti e la disciplina fiscale dell'inesigibilità¹¹. La posizione è aggravata nella prassi dai cosiddetti “passivi latenti”, che possono incidere su valutazioni patrimoniali d'impresa e decisioni strategiche, producendo costi occulti anche laddove l'attuazione del diritto sia ormai preclusa.

La prescrizione ovvero l'estinzione dell'obbligazione depotenziata

Occorre chiedersi, pertanto, quale possa essere in concreto il modo per estinguere definitivamente la suddetta obbligazione depotenziata, ovvero, degradata a mero dovere morale e sociale.

Alla luce di quanto appena esposto parrebbe di comprendere come la li-

¹⁰ Cfr. Caccavale, *Esdebitazione e vicende del rapporto obbligatorio*, Torino, 2023.

¹¹ Cfr. Guarino, “Crediti inesigibili, bilancio e fisco”, in *Riv. trimestrale dir. trib.*, 2019, p. 31 e ss. e Montani, “Trattamento contabile dei crediti”, in *Il Passaggio a perdite dei crediti*, in *Studioimpresanet.it*.

berazione sostanziale del debitore (come si è ampiamente esposto, fine ultimo dell'esdebitazione) possa attuarsi attraverso l'istituto della prescrizione, unico strumento capace di estinguere, attraverso il decorso il tempo, anche l'obbligazione depotenziata, eliminando ogni suo residuo effetto giuridico, inclusa la "soluti retentio".

La prescrizione si configurerebbe come l'ultimo passaggio necessario per attuare la definitiva liberazione dal debito "liberazione" del debitore dalle obbligazioni residue insoddisfatte proclamata dall'articolo 278 del CCII. Si potrebbe dire, pertanto, che, se l'esdebitazione libera il debitore dal "peso giuridico" del debito, il decorso del termine di prescrizione lo affranchebbe dal "peso storico" che ancora grava sulla sua posizione.

Questa prospettiva, tuttavia, sconta evidenti limiti strutturali; l'articolo 2935 del Codice civile stabilisce, infatti, chiaramente che la prescrizione cominci a decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere giudizialmente, ovvero da un momento nel caso specifico non più esistente essendo il debito residuo privato giudizialmente, ai sensi dell'articolo 278 CCII della coercibilità e quindi della possibilità di essere fatto valere giudizialmente.

Come nel caso dell'obbligazione naturale, in questo caso la prescrizione risulterebbe inapplicabile, poiché la struttura stessa dell'obbligazione in questo equiparabile ad una obbligazione naturale relega il diritto di credito, come ampiamente detto, a un puro dovere morale e sociale.

Analogamente dovrebbe dirsi esclusa l'applicabilità dell'istituto della prescrizione in ragione dell'impossibilità, per gli stessi motivi, di compiere atti idonei a interrompere o sospendere la prescrizione stessa di un'obbligazione priva di coercibilità.

Un eventuale – e francamente poco probabile – riconoscimento spontaneo del debito da parte del soggetto esdebitato, lungi dal costituire un atto interruttivo della prescrizione, potrebbe al più qualificarsi come manifestazione di volontà suscettibile di generare un nuovo vincolo obbligatorio *ex novo*, ove sorretto da *animus solvendi* o da una promessa di adempimento. L'atto, tuttavia, non determinerebbe la "riesumazione" del credito originario, ormai degradato a obbligazione naturale, bensì la nascita di un distinto rapporto obbligatorio fondato su un'autonoma dichiarazione negoziale.

In ultimo, in tali casi, grava sul debitore l'onere di dimostrare non solo l'avvenuta esdebitazione, ma anche il compiuto decorso del termine prescrizione, aspetto che può rivelarsi sfuggente ed essere causa di contenziosi, specie nel caso in cui il creditore, nonostante tutto, dovesse continuare, più o meno propriamente, ad interrompere il termine prescrizione.

Ne risulta, in definitiva, una **"zona grigia" del sistema obbligatorio**, dove l'assenza di tutela giurisdizionale segna piuttosto la definitiva conversione del rapporto obbligatorio in una sorta di "dovere inattuabile", la cui sorte ultima resterebbe affidata unicamente all'eventuale adempimento spontaneo – irripetibile, ma non giuridicamente preteso – da parte del debitore esdebitato.

APPROFONDIMENTI

Trattasi di una vera “*impasse*”, che si potrebbe superare facendo coincidere il *dies a quo* del termine prescrizionale con il momento in cui il provvedimento giudiziale di esdebitazione diviene efficace. È in quell’esatto frangente, infatti, che il credito da sovraindebitamento si estingue in tutto o in parte – a seconda della specifica procedura attivata – generando, per la quota residua, un’obbligazione naturale. Quest’ultima, pur priva di coercibilità giuridica, non può ritenersi sottratta alla disciplina della prescrizione. Invero, la tesi che esclude l’applicazione della prescrizione all’obbligazione naturale – sul presupposto che la mancanza di azionabilità ne vanificherebbe la stessa finalità estintiva – non appare condivisibile. Tale impostazione confonde la funzione propria della prescrizione, che è quella di eliminare l’incertezza giuridica dovuta al trascorrere del tempo, con quella dell’inesigibilità, la quale incide sulla tutela giudiziale del credito, ma non sulla sua esistenza in senso strettamente patrimoniale o, residualmente, etico-giuridico.

APPROFONDIMENTI

La prescrizione, intesa come strumento di ordine pubblico per la stabilizzazione dei rapporti giuridici, trova ragione d’essere anche rispetto a situazioni obbligatorie imperfette. Non è il diritto all’azione, ma il vincolo obbligatorio – ancorché degradato a dovere morale – che giustifica il decorso del termine prescrizionale, fungendo da fattore di equilibrio tra la certezza dei rapporti e la libertà patrimoniale del debitore esdebitato. Laddove il decorso del tempo fosse del tutto inopponibile all’obbligazione naturale, si produrrebbe, infatti, un’irragionevole perpetuazione del “dovere morale”, cristallizzando un vincolo etico di durata indefinita, in evidente contraddizione con la *ratio* pacificatrice e liberatoria dell’istituto dell’esdebitazione. Ne discende che l’applicazione del meccanismo prescrizionale anche all’obbligazione naturale non rappresenta una violazione della sua natura, bensì un adeguamento sistemico volto a evitare la trasformazione del principio di responsabilità personale in una forma surrettizia di vincolo perpetuo. In tal modo si preserva la finalità ultima dell’esdebitazione: consegnare al debitore una vera e compiuta “nuova occasione economica”, nel rispetto dei canoni di certezza e di equilibrio propri dell’ordinamento concorsuale contemporaneo.

Essa potrebbe rappresentare pertanto l’unico meccanismo attraverso cui l’ordinamento garantisce la chiusura definitiva di un’obbligazione di fatto già giuridicamente inefficace, ma non ancora formalmente estinta. Come evidenziato dalla dottrina¹², la prescrizione non si limita a estinguere diritti soggettivi per l’inerzia del titolare, ma agisce come un dispositivo capace di spezzare la continuità di situazioni giuridiche divenute anacronistiche o insostenibili. In tal senso, il tempo non è solo un fattore estintivo, ma un elemento di rigenerazione dell’assetto giuridico e del tessuto economico, operando un necessario e profondo allineamento tra il dato normativo e la realtà sostanziale.

12 Così AA.VV., *La prescrizione e la decadenza*, Milano, 2008, p. 1 e ss., dove si sottolinea come la prescrizione sia «al tempo stesso un istituto di estinzione e un meccanismo di selezione e difesa dei diritti».

In questi termini la prescrizione non contraddice l'effetto non-estintivo dell'esdebitazione, ma ne completa l'opera, conducendo a una **dissoluzione totale e inequivocabile del vincolo debitorio**, anche nel suo profilo naturale, sigillando in modo definitivo il riscatto del debitore, conferendo alla sua liberazione un carattere non solo formale, ma sostanziale e irreversibile nel tempo.

La remissione del debito nell'epilogo della crisi: un'alternativa di chiusura definitiva

Accanto all'esdebitazione e alla successiva prescrizione, la remissione del debito si configura come un ulteriore e distinto meccanismo attraverso cui un'obbligazione può trovare la sua definitiva estinzione. Sebbene tradizionalmente legata a crediti pienamente coercibili, è opportuno interrogarsi sul suo potenziale ruolo nell'ambito della crisi e, in particolare, sul credito già degradato a obbligazione naturale a seguito dell'esdebitazione.

La **remissione del debito**, disciplinata dall'articolo 1236 del Codice Civile, è un atto unilaterale recettizio con cui il creditore rinuncia volontariamente al proprio credito. L'effetto principale e immediato della remissione è l'estinzione dell'obbligazione. A differenza dell'esdebitazione, che degrada il credito a obbligazione naturale privandolo della coercibilità, la remissione **opera un'estinzione tout court del rapporto obbligatorio**, facendolo venire meno in ogni sua forma, sia civile che, conseguentemente, naturale. Non permane alcun dovere morale o sociale di adempimento e, di certo, non è applicabile la "*soluti retentio*" in caso di esecuzione spontanea, che configurerebbe invece un indebito.

Una questione intrigante emerge quando si considera l'interazione tra remissione e l'obbligazione naturale derivante dall'esdebitazione. Tecnicamente, la remissione presuppone l'esistenza di un credito rinunciabile. Poiché l'esdebitazione non estingue il credito ma lo degrada, un'obbligazione naturale è pur sempre una forma di obbligazione. Ci si potrebbe chiedere se il creditore, pur non potendo più agire in via coattiva, possa comunque scegliere di "rimettere" esplicitamente anche la residua obbligazione naturale. Sebbene l'utilità pratica di tale atto possa sembrare limitata, data l'inesigibilità già acquisita, una remissione esplicita potrebbe avere un valore simbolico e di certezza immediata, anticipando l'effetto "cancellatorio" della prescrizione. Essa fornirebbe al debitore una "*tabula rasa*" anticipata, liberandolo istantaneamente da quell'"ombra" del debito che la prescrizione rimuoverebbe solo con il decorso del tempo. Tale atto, seppur non strettamente necessario per la sfera coercitiva, consoliderebbe immediatamente il "*fresh start*", eliminando ogni pur minima incertezza residua legata alla permanenza dell'obbligazione naturale prima del suo eventuale decorso prescrizione.

In questo quadro sistematico, la remissione assume un **ruolo peculiare nella gestione del debito post-crisi**. Se l'esdebitazione assicura al debitore una liberazione dalla responsabilità patrimoniale, ma lascia sopravvivere

APPROFONDIMENTI

un vincolo morale-naturale, e la prescrizione richiede il maturare di un termine per condurre a compimento il processo di estinzione del diritto e della correlata obbligazione, la remissione rappresenta uno strumento idoneo ad azzerare sin da subito ogni residuo legame obbligatorio. Laddove venga concessa, essa non solo elide la pretesa creditoria sul piano giuridico, ma incide anche su quel “resto” naturale che, dopo l'esdebitazione, continua a gravare sul debitore quale dovere etico di adempimento.

In un'ottica coerentemente ispirata al modello del “*fresh start*”, la remissione si presta, dunque, a fungere da meccanismo acceleratorio e completivo del percorso di liberazione del debitore.

L'esdebitazione, pur segnando una rottura fondamentale con il passato, lascia comunque aperto uno spazio, sia pure non coattivo, di soddisfacimento spontaneo dei creditori; la prescrizione, dal canto suo, richiede l'ulteriore decorso di un lasso temporale per giungere alla totale estinzione delle posizioni ancora pendenti.

La remissione, invece, ove intervenga, consente una chiusura immediata e definitiva, cancellando l'obbligazione in tutte le sue possibili proiezioni, senza dipendere dai tempi fisiologici della prescrizione né dalle scansioni procedurali tipiche dell'esdebitazione.

La **valorizzazione della remissione** tra gli **strumenti di gestione del debito** nella fase successiva alla crisi consente, pertanto, di completare il quadro delle possibili traiettorie di “uscita” del debitore dal circuito dell'insolvenza. Essa offre ai creditori un potere dispositivo idoneo a cooperare in modo attivo al recupero pieno del debitore, laddove la scelta di rinunciare al credito risponda a logiche di convenienza economica, di ristrutturazione relazionale o, più semplicemente, di solidarietà.

Al tempo stesso, consente al sistema di raggiungere, in tempi più rapidi e con minori costi di frizione, quello stato di pulizia e stabilizzazione dei rapporti giuridici che l'esdebitazione e la prescrizione perseguono, ma solo progressivamente, attraverso percorsi normativamente più lunghi e complessi.

APPROFONDIMENTI

La nuova architettura del rischio fiscale tra inesistenza e non spettanza dei crediti di imposta R&S: l'atto di indirizzo del Mef

Claudia di Giulio

Ragioniere commercialista, ODCEC di Terni

Dottorssa Silvia Bonifazi

Innovation manager certificato UNI 11814:2021, Certificatore presso MIMIT dei Crediti di imposta

APPROFONDIMENTI

Il credito d'imposta per ricerca e sviluppo, nel contesto tributario italiano, ha rappresentato negli ultimi dieci anni uno degli ambiti di maggiore complessità interpretativa e di più intensa attività amministrativa, a causa dell'intreccio tra discipline agevolative in evoluzione, principi generali del diritto tributario, orientamenti giurisprudenziali non sempre uniformi e prassi operative che hanno generato un quadro particolarmente delicato.

L'atto di indirizzo del Mef del 1° luglio 2025 si inserisce in questo contesto con l'obiettivo di ricondurre a sistema le principali fratture interpretative, introducendo una ricostruzione unitaria delle categorie di "inesistenza" e "non spettanza" del credito, coerente con i principi affermati dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione¹ e con la riforma sanzionatoria implementata attraverso il D.Lgs. 87/2024².

Si tratta di un intervento che non si limita alla chiarificazione di concetti giuridici, ma che incide profondamente sul modo in cui l'Amministrazione finanziaria è chiamata a strutturare l'attività di controllo e a qualificare i comportamenti dei contribuenti, oltre che sull'assetto complessivo delle garanzie procedurali e della certezza del diritto.

A differenza della disciplina previgente, in cui la distinzione tra credito inesistente e non spettante era spesso ricondotta alla circostanza della "rilevabilità automatica" dell'irregolarità, il nuovo sistema muove da una prospettiva pienamente sostanziale, riconoscendo che l'essenza giuridica del credito non può dipendere da elementi estemporanei o tecnologici, bensì dalla presenza o assenza dei presupposti normativi che lo fondano. In questa prospettiva, il credito si qualifica come inesistente esclusivamente quando difettano i requisiti oggettivi o soggettivi stabiliti dalla legge istitutiva dell'agevolazione, ovvero quando

1 Cassazione, Sez. Un., sentenze n. 34419/2023 e n. 34452/2023.

2 D.Lgs. 87/2024, attuativo della legge-delega 111/2023.

APPROFONDIMENTI

esso sia il risultato di condotte fraudolente o simulate.

In tutti gli altri casi, anche in presenza di errori di interpretazione, incompletezze documentali o carenze metodologiche, il credito rientra nella diversa categoria della non spettanza, che costituisce una figura meno grave e caratterizzata da un trattamento sanzionatorio significativamente diverso.

La trasformazione concettuale introdotta dal Mef si completa con una ricostruzione rigorosa della gerarchia delle fonti applicabili.

Il documento precisa infatti che, ai fini della qualificazione dell'inesistenza, l'Amministrazione finanziaria deve attenersi esclusivamente alla normativa primaria e alle fonti secondarie espressamente richiamate dal legislatore.

È un punto di estrema importanza, perché pone un limite all'impiego di manuali tecnici, linee-guida internazionali e documenti operativi spesso considerati, nella prassi, come fonti quasi-normative. La riforma non sminuisce il valore interpretativo di tali strumenti, ma ne rilegittima la funzione ricondotta alla loro natura: essi possono orientare la ricostruzione tecnico-scientifica delle attività, ma non possono sostituirsi alla legge, né possono fondare autonomamente una contestazione di inesistenza.

Questo chiarimento incide direttamente sul perimetro della responsabilità del contribuente, facendo sì che eventuali divergenze metodologiche rispetto ai manuali tecnici non siano più qualificate come violazioni gravi, ma rientrino nel campo dell'interpretazione ragionevole e, dunque, della non spettanza.

La **riforma sanzionatoria** introdotta dal D.Lgs. 87/2024 si innesta perfettamente in questo quadro, completandolo con un sistema che distingue in modo netto tra **condotte fraudolente** e **condotte colpose** . Il nuovo art. 13 del D.Lgs. 471/1997³ e la riscrittura dell'art. 10-*quater* del D.Lgs. 74/2000⁴ segnano una cesura evidente rispetto al passato, introducendo un impianto in cui la proporzionalità è posta al centro. La severità punitiva è ora riservata ai comportamenti realmente offensivi, come l'utilizzo di crediti inesistenti fondati su elementi falsi o simulati, mentre viene fortemente ridimensionata nei casi in cui la violazione derivi da errori interpretativi o da incertezze tecniche fisiologiche.

Il legislatore introduce anche una specifica causa di non punibilità nei casi in cui l'errore sia determinato da un quadro normativo o tecnico oggettivamente incerto.

Il risultato è un sistema più coerente, che mira a tutelare la buona fede e a concentrare l'intervento repressivo nei confronti delle condotte realmente fraudolente.

³ Articolo 13, commi 4 e 5, D.Lgs. 471/1997.

⁴ Art. 10-*quater*, D.Lgs. 74/2000.

Il seguente quadro sinottico consente di cogliere le principali differenze tra le due categorie di credito, nel sistema vigente dopo la riforma:

Tipologia	Sanzione amministrativa	Soglia penale	Pena
Inesistente	70% dell'importo; fino al 140% in caso di frode documentale	oltre 50.000 €	reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
Non spettante	25% dell'importo; 250 € per irregolarità formali prive di effetti sostanziali	oltre 50.000 €	reclusione da 6 mesi a 2 anni; non punibilità se obiettiva incertezza

APPROFONDIMENTI

Il **contraddittorio preventivo** assume un ruolo strategico nel nuovo sistema, in quanto strumento essenziale per garantire la corretta valutazione delle attività di ricerca e sviluppo. La qualificazione delle attività agevolate richiede infatti una conoscenza approfondita delle metodologie scientifiche e delle tecniche industriali impiegate, elementi che non possono essere ridotti a un mero controllo documentale. L'atto di indirizzo sottolinea la necessità che l'Amministrazione si confronti con il contribuente in modo strutturato e trasparente, valorizzando le evidenze tecniche disponibili e assicurando una valutazione non solo formale, ma effettiva e sostanziale. In conclusione, l'evoluzione del sistema normativo e giurisprudenziale, che culmina con il recente atto di indirizzo del 1° luglio 2025, rappresenta un momento di ricomposizione sistematica del diritto tributario in materia di crediti R&S.

La distinzione tra inesistenza e non spettanza viene oggi inserita all'interno di uno schema concettuale chiaro, coerente con i principi generali dell'ordinamento e supportato da un impianto sanzionatorio più equo e proporzionato.

Per le imprese e per gli operatori, questo nuovo quadro implica una maggiore certezza del diritto, ma anche la necessità di un approccio documentale rigoroso e di una gestione consapevole dei rischi interpretativi.



Rassegna di giurisprudenza

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

Fallimento e procedure concorsuali - In genere - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) - Liquidazione controllata del debitore in stato di sovraindebitamento - Limite temporale minimo all'acquisizione di beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale - Omessa previsione - Denunciata violazione del diritto di difesa dei creditori, nonché loro disparità di trattamento rispetto a quelli interessati alle procedure aperte prima dell'entrata in vigore del CCII - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza art. 142, comma 2, D.Lgs. 14/2019)

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Arezzo in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell'art. 142, comma 2, del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in quanto applicabile alla liquidazione controllata del sovraindebitato, nella parte in cui non prevede un limite temporale minimo all'acquisizione dei beni sopravvenuti all'apertura della procedura concorsuale.

L'asserita lacuna temporale può essere colmata con un criterio idoneo a fornire adeguate garanzie

ai creditori; il parametro di riferimento deve essere, infatti, costituito dal soddisfacimento dei crediti concorsuali e di quelli aventi a oggetto le spese della procedura, coerentemente con la funzione dell'istituto della liquidazione controllata, correlata alla responsabilità patrimoniale del debitore.

Al contempo, il parametro per cui i beni compresi nella procedura devono soddisfare le ragioni creditorie, oltre che all'adempimento delle spese della procedura, deve coordinarsi con due ulteriori istanze: da un lato, con l'istituto della esdebitazione - il quale ha l'obiettivo di ricollocare utilmente il debitore all'interno del sistema economico e sociale, senza il peso delle pregresse esposizioni (c.d. *fresh start*) -, che limita l'apprensione dei beni sopravvenuti del debitore; dall'altro, con l'esigenza di porre un limite alla durata della procedura concorsuale, in quanto il procedimento giurisdizionale non può protrarsi per una durata irragionevole.

Pertanto, fintantoché vi siano debiti da adempiere nell'ambito della procedura concorsuale, il termine triennale correlato all'esdebitazione finisce per operare non solo quale termine massimo, ma anche quale termine minimo di appren-

sione dei beni sopravvenuti del debitore. Pertanto, l'organo liquidatore deve, sotto la supervisione del giudice delegato in sede di approvazione del programma, determinare il tempo di acquisizione dei beni sopravvenuti, perseguendo l'obiettivo della maggiore soddisfazione possibile delle ragioni creditorie, nel rispetto della ragionevole durata della procedura stessa. Resta fermo che la chiusura della liquidazione controllata, a differenza della esdebitazione, non fa venire meno la responsabilità patrimoniale, ma consente ai creditori di riacquistare il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte dei loro crediti rimasta eventualmente insoddisfatta.

Infine, è altresì erroneo individuare, nel tempo strettamente necessario a coprire le spese della procedura di liquidazione controllata, il suo limite temporale massimo, sia perché tale criterio non si desume da un diritto vivente formatosi rispetto all'istituto della liquidazione controllata, sia perché non è corretto affermare che il tempo strettamente necessario a recuperare le spese della procedura possa ritenersi un termine massimo di durata della procedura stessa.

Non sussiste quindi né alcuna irragionevole lesione del diritto alla tutela delle ragioni creditorie, né alcuna irragionevole disparità di trattamento fra la disciplina censurata, per come ricostruita dai giudici rimettenti, e quella prevista dall'art. 14-undecies della legge 3/2012.

- Corte Costituzionale
19 gennaio 2024, n. 6

(G.U. 24 gennaio 2024, n. 4)

Fallimento e procedure concorsuali - Esdebitazione - Debitore incapiente - Dichiarazione di fallimento - Inammissibilità

(articolo 142 legge fall., R.D. 16.3.1942, n. 267; art. 283 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019)

Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'articolo 142 legge fall. non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente, disciplinato dall'articolo 283 CCII, qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento, altrimenti gli stringenti vincoli posti dall'articolo 142 della legge fallimentare a garanzia dei creditori rimasti insoddisfatti, e sui quali essi potevano legittimamente confidare, resterebbero superati e stravolti, perdendo a posteriori ogni effetto. (Massima non ufficiale)

- Corte di Cassazione, Sez. 1,
ordinanza, 14 novembre 2025,
n. 30108

Fallimento e procedure concorsuali - Amministrazione controllata - Presupposti per l'ammissione alla procedura (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019, artt. 268, 269, 270)

La completezza e attendibilità della relazione dell'OCC sulla documentazione depositata a corredo della domanda del debitore e sulla situazione economico-patrimoniale

le e finanziaria dello stesso rappresenta un presupposto per l'ammissione alla procedura di liquidazione controllata, il cui accertamento, ai sensi dell'art. 270 CCII, è riservato al giudice di merito e non è limitato al mero controllo formale in ordine all'esistenza della predetta relazione, ai sensi dell'art. 269 CCII. (*Massima non ufficiale*)

- Corte di Cassazione, Sez. 1, ordinanza 28 ottobre 2025, n. 28576

Procedure concorsuali - Procedura di liquidazione controllata - Importo percepito a titolo di risarcimento di danno biologico - Somme spettanti a persona successivamente fallita - Istanza di esclusione del credito - Rigetto

(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza artt. 146 e 268, D.Lgs. 14/2019)

Data l'inapplicabilità alla procedura di liquidazione controllata, in via analogica o per altro tramite interpretativo, dell'art. 146 CCII, che esclude i diritti strettamente personali, e non potendo mai il ricorso all'analogia giustificarsi in funzione "creativa" da parte del giudice, le somme percepite dal sovraindebitato a titolo di risarcimento per danno biologico vanno acquisite alla procedura di liquidazione controllata. Anche nella liquidazione controllata una norma che regola le "esclusioni" dalla procedura e se nell'art. 268, comma 4, non sono presenti i beni e diritti di natura strettamente personale ciò non è dovuto ad una lacuna" normativa, ma ad una scelta consapevole del

legislatore riconducibile al noto brocardo latino *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*. (*Massima non ufficiale*)

- Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza 27 ottobre 2025, n. 28484

Fallimento - Effetti del fallimento - Beneficio dell'esdebitazione - Presupposti (art. 142 legge fall. R.D. 16.3.1942, n. 267)

In tema di riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione, ai fini della sussistenza della condizione ostativa indicata dall'articolo 142, primo comma, n. 6, della legge fallimentare, deve ritenersi equiparata alla sentenza penale di condanna la sentenza di "patteggiamento" della pena, alla luce del disposto normativo contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 445, comma 1-bis, del c.p.p. *ratione temporis* applicabile, prima della riforma dettata dall'art. 25, comma 1, lettera b), D.Lgs. 150/2022 (cosiddetta "Riforma Cartabia").

- Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza 7 luglio 2025, n. 18517

Esdebitazione - L. 3/2012 - Requisiti di meritevolezza e del soddisfacimento almeno in parte dei creditori ex art. 14-terdecies - Apprezzamento del giudice di merito - Non apparenza della motivazione - Rigetto (art. 14-terdecies, L. 3/2012)

Il procedimento di esdebitazione disegnato dall'art. 14-terdecies legge 3/2012 presenta tutte le caratteristiche della decisorietà,

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

espressione del potere-dovere del giudice di decidere controversie tra parti contrapposte, in cui ciascuna tende all'accertamento di un proprio diritto soggettivo nei confronti dell'altra.

Ai fini della concessione del beneficio dell'esdebitazione, devono ricorrere congiuntamente sia il requisito di meritevolezza, indicato nell'art. 14-terdecies, comma 1, lett. - a) - e), sia quello oggettivo del soddisfacimento almeno in parte dei creditori prescritto dalla lett. - f) della disposizione citata. Condizione ostativa alla concessione del beneficio è, ai sensi del comma 2 lett. a) della medesima disposizione, l'imputabilità del sovraindebitamento ad un ricorso al credito colposo e sproporzionato rispetto alle capacità patrimoniali del debitore. (*Massima non ufficiale*)

- Corte di Cassazione, Sez. 1, ordinanza, 4 giugno 2025, n. 15024

Concordato preventivo - Inidoneità a consentire la corretta formazione del consenso dei creditori - Logicità della motivazione - Inammissibilità del ricorso (art. 161, comma 2, legge fall. R.D. 16.3.1942, n. 267)

In tema di concordato preventivo, nel valutare l'ammissibilità della domanda, il Tribunale (al pari della Corte d'Appello in sede di reclamo), se non può controllare direttamente la regolarità e l'attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione,

un sindacato sulla corretta predisposizione dell'attestazione del professionista designato ai sensi dell'art. 161, comma 2, legge fall., in termini di completezza dei dati aziendali e di comprensibilità dei criteri di giudizio adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire corretta formazione del consenso dei creditori (Cassazione n. 5653/2019). (*Massima non ufficiale*)

- Corte di Cassazione, Sez. 1 civile, ordinanza 12 febbraio 2025, n. 3640

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Cessazione - Chiusura del fallimento - Effetti esdebitazione - Requisito della "meritevolezza" - Sussistenza - Concedibilità - Esclusione - Condizioni - Conseguenze. (articolo 142 legge fall. R.D. 16.3.1942, n. 267)

L'esdebitazione va concessa, in conformità alla lettera dell'art. 142 legge fall. e allo spirito dell'istituto, al ricorrere del requisito della "meritevolezza", potendo escludersi solo qualora il soddisfacimento dei creditori concorsuali risulti meramente simbolico, e, pertanto, il debitore che sia ritenuto meritevole non può essere escluso dal beneficio per ragioni meramente quantitative, indipendenti dalle sue condotte, se, valutate tutte le circostanze concrete della procedura, sia sussistente un soddisfacimento dei creditori.

- Corte di Cassazione, Sez. 1, ordinanza 24 ottobre 2024, n. 27562

**RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA**

Esecuzione forzata - Assegnazione - In genere azione esecutiva del creditore fondiario - Privilegio processuale ex art. 41 D.Lgs. 385/1993 - Riforma della crisi di impresa - Sopravvivenza - Prosecuzione dell'azione esecutiva in costanza di liquidazione giudiziale e di liquidazione controllata - Ammissibilità per entrambe le procedure concorsuali - Fondamento (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza artt. 121 e ss., D.Lgs. 14/2019)

In tema di crisi di impresa, il creditore fondiario può avvalersi del privilegio processuale di cui all'art. 41 del D.Lgs. 385/1993, istituito ancora in vigore in quanto non attingo dalla riforma, sia nel caso in cui il debitore esecutato sia sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale di cui agli artt. 121 e ss. del D.Lgs. 14/2019, sia nel caso in cui sia sottoposto alla procedura concorsuale della liquidazione controllata di cui ai successivi artt. 268 e ss., così da trattare in modo analogo la liquidazione controllata e la liquidazione giudiziale, ormai avvinte da una comunanza di disciplina, in relazione alle procedure esecutive promosse dai creditori fondiari.

- Corte di Cassazione, Sez. 1, sentenza 19 agosto 2024, n. 22914

Fallimento - Amministratori - Responsabilità - Disciplina anteriore al D.Lgs. 6/2003 - Carattere meramente formale dell'investitura - Irrilevanza (art. 143, legge fall. R.D. 16.3.1942, n. 267; art. 2949 c.c.)

Dal momento in cui l'amministratore viene nominato, assume l'obbligo di vigilanza sulla società che deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti.

In tema di responsabilità degli amministratori, nel contesto precedente alla riforma del 2003, l'accettazione dell'incarico comporta l'assunzione di un generale dovere di vigilanza sull'andamento della società e di un dovere di attivarsi per impedire il compimento di atti pregiudizievoli o per attenuarne le conseguenze dannose, la cui previsione esclude la possibilità di attribuire un carattere meramente formale all'investitura, anche nel caso in cui alla stessa non abbia fatto riscontro l'effettivo esercizio di poteri di gestione, essendo l'amministratore rimasto estraneo alla conduzione dell'attività sociale, o essendosi limitato ad eseguire decisioni prese da altri.

L'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori della società, anche se esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 143 della legge fallimentare, è soggetta al termine di prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2949 del codice civile, decorrente dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per inidoneità dell'attivo, confrontato con le passività, a soddisfare i loro crediti. (*Massime non ufficiali*)

- Corte di Cassazione, Sez. 1, ordinanza, 3 marzo 2021, n. 5795

Liquidazione controllata del patrimonio personale - Verifica dello stato passivo - OCC, gestore della crisi e legale - Doveri primari di assistenza ed informazione - Violazione (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019, art. 270)

Con riferimento alle attività di liquidazione e di verifica dello stato passivo, costituisce un'evidente violazione dei doveri primari di assistenza ed informazione gravanti sull'OCC e sul gestore della crisi e dell'obbligo di informazione preventiva gravante sul legale prima dell'assunzione dell'incarico la circostanza che il debitore, in sede di audizione, nel momento in cui si è rivolto all'OCC non sia stato mai informato della facoltatività dell'assistenza di un legale ai fini della presentazione del ricorso. (Nello specifico, violazione tanto più rilevante, ove si consideri la semplicità della procedura richiesta, riguardante un pensionato, con una ridotta esposizione debitoria ed attivo molto limitato, destinato ad essere acquisito con quote di reddito).

- Tribunale di Verona, Sez. II, 25 luglio 2025

Sovraindebitamento - Apertura della liquidazione controllata - Natura pubblicistica della procedura - Difetto di beni da liquidare o quote di reddito cedibili - Adesione del debitore - Non rilevanza (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019, artt. 268-270)

Pur riconoscendo lo stato di sovraindebitamento della parte, non può accogliersi la domanda di aper-

tura della liquidazione controllata promossa da un creditore, in assenza del presupposto sostanziale e indefettibile della procedura, l'effettiva e attuale esistenza di beni o redditi concretamente destinabili alla soddisfazione dei creditori, anche in presenza dell'adesione alla domanda da parte del debitore che non ha sollevato alcuna eccezione di incapacienza, non vincolando in alcun modo il giudice e non precludendo il controllo rigoroso sulla sussistenza dei presupposti sostanziali previsti dalla legge.

- Tribunale di Chieti 16 giugno 2025

Esdebitazione - Società in accomandita semplice - Socio accomandatario dichiarato fallito in proprio - Debito Iva - Esdebitazione a favore del contribuente fallito - Inesigibilità del credito Iva (art. 47-ter, Dlgs 546/1992)

Il debito Iva di una Sas, chiesto in pagamento al socio accomandatario, anche egli fallito in proprio, non è dovuto a seguito dell'esdebitazione. (Nel caso di specie, la Cgt accoglie il ricorso e decreta la inesigibilità del credito Iva a seguito della intervenuta esdebitazione a favore del contribuente fallito. Sentenza resa nella forma semplificata: ricevuta l'istanza di sospensione cautelare, il giudice decide in questa modalità ravvisata la manifesta fondatezza, inammissibilità o infondatezza del ricorso, saltando la trattazione del merito, salva la formulazione di motivi aggiunti dalle parti, una volta avvertite).

- Corte di Giustizia Tributaria 1° di Reggio Emilia, sentenza 16 aprile 2025, n. 100

Esdebitazione - Debitore persona fisica incapiente - Giudizio di meritevolezza - Colpa lieve - Ammissione al beneficio (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019 art. 283*)

Dato che il destinatario del beneficio dell'esdebitazione, ai sensi dell'art. 283, comma 1, CCII, è il debitore persona fisica, meritevole e incapiente, la meritevolezza richiesta per accedervi è chiarita dal comma 7 dell'art. 283 CCII, e funzionali a tali valutazioni sono le informazioni fornite dalla relazione dell'OCC prescritte dall'art. 283, commi 4 e 5, CCII. Non essendo imputabile al debitore una condotta dolosa o gravemente colposa nella formazione dell'indebitamento, l'errata valutazione da parte del finanziatore professionale del merito creditizio del debitore-consumatore sulla base dei dati corretti a sua disposizione non solo esclude la malafede del debitore, ma assorbe la colpa lieve del debitore. (*Nel caso di specie, il debitore aveva reso alla banca informazioni discordanti al momento della richiesta del finanziamento rispetto alla sua effettiva situazione personale e patrimoniale omettendo di avere un mutuo ipotecario in corso e di far parte di un nucleo familiare composto da moglie e quattro figli*).

- Tribunale di Bergamo, Sez. II, decreto 9 aprile 2025 (R.G. 4/2024)

Sovraindebitamento - Concordato minore liquidatorio - Soddisfazione dei creditori privilegiati - Moratoria dei crediti- Ammissi-

bilità (*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019, artt. 74-75-80*)

Ammettendosi la proposta di concordato minore presentata da un soggetto giuridico che non riveste la qualifica di imprenditore, non sottoponibile alla liquidazione giudiziale, né a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (l'art. 33, comma 4, CCII precludendo difatti l'accesso alla procedura all'imprenditore cancellato dal registro imprese), in tema di moratoria nel pagamento dei creditori assistiti da cause di prelazione, opera il limite alla falci dia di cui all'art. 75, comma 2, CCII, mancando una norma che la preveda e la consenta nel concordato minore liquidatorio (non sopperendo in tal senso né l'art. 86, richiamato dall'art. 74, comma 4, che è limitato alle ipotesi di continuità, né l'art. 67, comma 4, che è limitato all'ipotesi del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore).

Nell'ipotesi di concordato liquidatorio, la soddisfazione dei creditori passando necessariamente attraverso la collocazione dei beni, attività che determina *ex se* le tempistiche di pagamento, è imprescindibile un apporto di finanza ulteriore ed integrativa, sono possibili una dilazione dei versamenti nonché una moratoria potenzialmente senza limite finale, restando in ogni caso i creditori prelatizi tutelati dalla possibilità di interlocuzione (ai sensi dell'art. 80, comma 3). (*Nel caso di specie, la proposta era stata ritenuta ammissibile, perché il pagamento dei creditori privilegiati*

era legata all'alienazione di un immobile ed agli apporti esterni conferiti con versamento rateale, mentre tutti i creditori prelatizi erano stati chiamati al voto e potevano interloquire e, se del caso, confutare gli assunti emersi).

- Tribunale di Modena, Sez. III, 9 aprile 2025

Sovraindebitamento - Esdebitazione del debitore incapiente - Alternatività dei due istituti - Incapienza (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019, artt. 268, comma 3, 283)

Superando il contrasto prima esistente (ante terzo correttivo) circa la possibilità di apertura di una liquidazione controllata senza prospettiva di soddisfazione dei creditori concorsuali, i due istituti della liquidazione controllata e della esdebitazione dell'incapiente sono due istituti speculari e alternativi, che disciplinano due ipotesi diverse e non sovrapponibili: il primo destinato a chi abbia utilità da distribuire ai creditori, tenuto conto delle spese della procedura e della sua durata, il secondo dedicato a chi non abbia alcuna utilità da distribuire ai creditori.

È escluso il ricorso alla procedura liquidatoria in assenza di attivo utilmente distribuibile ai creditori consentendosi l'accesso alla liquidazione controllata da parte del debitore persona fisica in proprio solo in presenza di utilità della procedura per i creditori.

- Tribunale di Ferrara 10 marzo 2025

Sovraindebitamento - Liquidazione controllata - Eccezione di Incapienza - Insussistenza dei

presupposti della domanda di liquidazione giudiziale - Attestazione dell'OCC - Improcedibilità (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019, artt. 268, comma 3, 269-270)

La condizione di non utilità dell'apertura della liquidazione controllata per assenza di attivo utilmente ripartibile tra i creditori non va meramente affermata dalla parte debitrice ma attestata dall'OCC. L'impossibilità di acquisire attivo entro la prima udienza va eccepita dal debitore allegando all'attestazione i documenti di cui all'articolo 283, comma 3, CCII e dimostrando di avere presentato all'OCC la richiesta quando l'attestazione non sia ancora stata redatta.

L'impossibilità di acquisire attivo attestata dall'OCC può essere qualificata come una situazione di improcedibilità della domanda di apertura della liquidazione controllata.

- Tribunale Salerno, Sez. III, 3 febbraio 2025, n. 6

Liquidazione controllata - Sovraindebitamento - Procedure esecutive individuali

(Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza D.Lgs. 14/2019, art. 268)

La liquidazione controllata può essere aperta anche in pendenza di procedure esecutive individuali, tutte le volte in cui, il debitore trovandosi in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata dal creditore ai sensi dell'art. 268, comma 2, CCII.

- Tribunale di Monza 4 gennaio 2023

RASSEGNA
DI GIURISPRUDENZA

Fondazione
ADR
Commercialisti



Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

24ORE
PROFESSIONALE